SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 1° marzo 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Consiglio superiore della magistratura

Garante per la protezione dei dati personali

Agenzia del territorio

Università di Trieste

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 48

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 9 febbraio 2006.

Approvazione delle proposte presentate ai sensi del decreto ministeriale 18 luglio 2005, n. 1621/Ric.

06A01555

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 febbraio 2006, n. **53**.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea alla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all'inserimento nella Convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto, fatto a Bruxelles il 12 marzo 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea alla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all'inserimento nella Convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto, fatto a Bruxelles il 12 marzo 1999.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

PROTOCOLO
ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTÍCULO K.3 DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, SOBRE LA DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y SOBRE LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS EN LA LISTA DE DATOS DEL CONVENIO RELATIVO A LA UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN A EFECTOS ADUANEROS

PROTOKOL
UDARBEJDET PÅ GRUNDLAG AF ARTIKEL K.3 I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION OM ANVENDELSESOMRÅDET FOR HVIDVASKNING AF UDBYTTET FRA KRIMINALITET I KONVENTIONEN OM BRUG AF INFORMATIONSTEKNOLOGI PÅ TOLDOMRÅDET OG OM TILFØJELSE AF TRANSPORTMIDLETS REGISTRERINGSNUMMER I KONVENTIONENS LISTE OVER OPLYSNINGER

PROTOKOLL
AUFGRUND VON ARTIKEL K.3 DES VERTRAGS ÜBER DIE EUROPÄISCHE UNION BETREFFEND DEN ANWENDUNGSBEREICH DES WASCHENS VON ERTRÄGEN IN DEM ÜBEREINKOMMEN ÜBER DEN EINSATZ DER INFORMATIONSTECHNOLOGIE IM ZOLLBEREICH SOWIE DIE AUFNAHME DES AMTLICHEN KENNZEICHENS DES TRANSPORTMITTELS IN DAS ÜBEREINKOMMEN

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ Κ.3 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

PROTOCOL
DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION, ON THE SCOPE OF THE LAUNDERING OF PROCEEDS IN THE CONVENTION ON THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR CUSTOMS PURPOSES AND THE INCLUSION OF THE REGISTRATION NUMBER OF THE MEANS OF TRANSPORT IN THE CONVENTION

PROTOCOLE
ETABLI SUR LA BASE DE L'ARTICLE K.3 DU TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE, RELATIF AU CHAMP D'APPLICATION DU BLANCHIMENT DE REVENUS DANS LA CONVENTION SUR L'EMPLOI DE L'INFORMATIQUE DANS LE DOMAINE DES DOUANES ET A L'INCLUSION DU NUMERO D'IMMATRICULATION DU MOYEN DE TRANSPORT DANS LA CONVENTION

AN PRÓTACAL,
ARNA DHRÉACHTÚ AR BHONN AIRTEAGAL K.3 DEN CHONRADH AR AN AONTAS EORPACH, MAIDIR LEIS AN RAON FEIDHME ATÁ AG SCIÚRADH FÁLTAS SA CHOINBHINSIÚN MAIDIR LE hÚSÁID THEICNEOLAÍOCHT AN EOLAIS CHUN CRÍOCHA CUSTAIM AGUS MAIDIR LE hUIMHIR CHLÁRÚCHÁIN NA CÓRA IOMPAIR A ÁIREAMH SA CHOINBHINSIÚN

PROTOCOLLO
STABILITO IN BASE ALL'ARTICOLO K.3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA,
ALLA CONVENZIONE SULL'USO DELL'INFORMATICA NEL SETTORE DOGANALE,
RELATIVO AL RICICLAGGIO DI PROVENTI ILLECITI E ALL'INSERIMENTO NELLA CONVENZIONE
DEL NUMERO DI IMMATRICOLAZIONE
DEL MEZZO DI TRASPORTO

PROTOCOL
OPGESTELD OP GROND VAN ARTIKEL K.3 VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE
UNIE, BETREFFENDE HET TOEPASSINGSGEBIED VAN HET WITWASSEN VAN OPBRENGSTEN
IN DE OVEREENKOMST INZAKE HET GEBRUIK VAN INFORMATICA OP DOUANEGEBIED,
ALSMEDE BETREFFENDE DE OPNEMING VAN HET REGISTRATIENUMMER
VAN HET VERVOERMIDDEL IN DE OVEREENKOMST

PROTOCOLO
ESTABELECIDO COM BASE NO ARTIGO K.3 DO TRATADO DA UNIÃO EUROPEIA,
RELATIVO AO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO CONCEITO DE BRANQUEAMENTO DE DINHEIRO NA
CONVENÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DA INFORMÁTICA NO
DOMÍNIO ADUANEIRO E À INCLUSÃO DO NÚMERO DE MATRÍCULA
DO MEIO DE TRANSPORTE NA LISTA DE DADOS DA CONVENÇÃO

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN K.3 ARTIKLAN PERUSTEELLA TEHTY
PÖYTÄKIRJA
TUOTTOON LIITTYVÄN RAHANPESUN SOVELTAMISALASTA
TIETOTEKNIIKAN KÄYTÖSTÄ TULLIALALLA TEHDYSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA JA
KULJETUSVÄLINEEN REKISTERINUMERON SISÄLLYTTÄMISESTÄ
YLEISSOPIMUKSESSA LUETELTUIHIN TIETOIHIN

PROTOKOLL
UTARBETAT PÅ GRUNDVAL AV ARTIKEL K 3 I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN,
OM TILLÄMPNINGSOMRÅDET FÖR TVÄTT AV AVKASTNING I KONVENTIONEN
OM ANVÄNDNING AV INFORMATIONSTEKNOLOGI FÖR TULLÄNDAMÅL
OCH OM INFÖRANDE AV UPPGIFT OM TRANSPORTMEDLETS
REGISTRERINGSNUMMER I KONVENTIONEN

PROTOCOLLO
STABILITO IN BASE ALL'ARTICOLO K.3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, ALLA CONVENZIONE SULL'USO DELL'INFORMATICA NEL SETTORE DOGANALE, RELATIVO AL RICICLAGGIO DI PROVENTI ILLECITI E ALL'INSERIMENTO NELLA CONVENZIONE DEL NUMERO DI IMMATRICOLAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo, Stati membri dell'Unione europea,

FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 12 marzo 1999,

VISTA la convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale ([1]), in appresso "la convenzione";

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni:

ARTICOLO 1

L'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino della convenzione è così modificato:

"- il trasferimento, la conversione, l'occultamento o la dissimulazione di beni o proventi derivanti, direttamente o indirettamente, dal traffico internazionale illecito di stupefacenti o da violazioni:

i) delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro, della cui applicazione è responsabile in tutto o in parte l'amministrazione doganale di uno Stato membro e che riguardano il traffico transfrontaliero di merci, soggette a divieti e limitazioni o a controlli in virtù, segnatamente, degli articoli 36 e 223 del trattato che istituisce la Comunità europea, nonché le accise non armonizzate; ovvero

ii) dell'insieme delle disposizioni comunitarie e delle relative disposizioni applicative che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito e il soggiorno delle merci oggetto di scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi, nonché tra gli Stati membri nel caso di merci non aventi status comunitario ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea o di merci sottoposte a controlli o indagini supplementari al fine di accertare il loro status comunitario;

iii) ovvero dell'insieme delle disposizioni adottate a livello comunitario nell'ambito della politica agricola comune e delle norme specifiche adottate per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; ovvero

iv) dell'insieme delle disposizioni adottate a livello comunitario in materia di accise armonizzate nonché di IVA all' importazione, assieme alle relative disposizioni nazionali di attuazione,"

ARTICOLO 2

Alle categorie di dati elencate all'articolo 4 della convenzione è aggiunta la categoria seguente:

"ix) numero di immatricolazione del mezzo di trasporto."

ARTICOLO 3

1. Il presente protocollo è sottoposto agli Stati membri per adozione secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al depositario l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo.

3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, proceda per ultimo a tale formalità. Tuttavia, la sua entrata in vigore avverrà non prima di quella della convenzione.

ARTICOLO 4

1. Il presente protocollo è aperto all'adesione di ogni Stato che divenga membro dell'Unione europea.

2. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

3. Fa fede il testo del presente protocollo, nella lingua o nelle lingue dello Stato aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.

4. Il presente protocollo entra in vigore nei confronti dello Stato membro aderente novanta giorni dopo la data di deposito del suo strumento di adesione oppure alla data di entrata in vigore del presente protocollo, se quest'ultimo non è ancora entrato in vigore allo scadere del suddetto periodo di novanta giorni.

ARTICOLO 5

Qualsiasi Stato che divenga membro dell'Unione europea e che aderisca alla convenzione a norma dell'articolo 25 della medesima è tenuto ad accettare le disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 6

1. Qualsiasi Stato membro, Alta Parte contraente, può proporre modificazioni del presente protocollo. Qualsiasi proposta di modificazione è trasmessa al depositario che la comunica al Consiglio.

2. Le modificazioni sono adottate dal Consiglio che ne raccomanda l'adozione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

3. Le modificazioni così adottate entrano in vigore conformemente alle disposizioni dell'articolo 3.

ARTICOLO 7

1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente protocollo.

2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le notificazioni, gli strumenti o le comunicazioni relativi al presente protocollo.

Hecho en Bruselas, el doce de marzo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den tolvte marts nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am zwölften März neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δώδεκα Μαρτίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the twelfth day of March in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an dara lá déag de mhárta, míle naoi gcéad nócha naoi.

Fatto a Bruxelles, addi' dodici marzo millenovecentonovantanove.
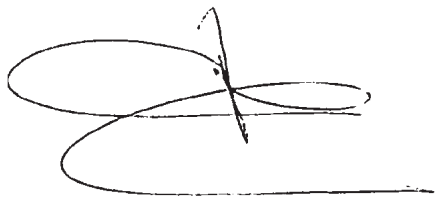
Gedaan te Brussel, de twaalfde maart negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em doze de Março de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä maaliskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den tolfte mars nittonhundranittionio.

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien
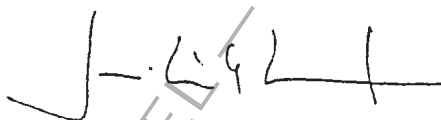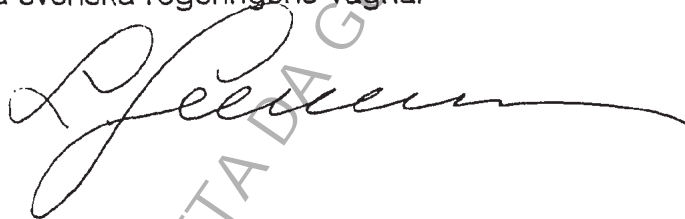
For regeringen for Kongeriget Danmark

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por el Gobierno del Reino de España

Dichiarazioni:

1. Il Regno di Spagna dichiara l'intenzione di procedere all'inclusione di dati nel Sistema informativo doganale tenendo conto in ogni singolo caso, dei principi della certezza del diritto e della presunzione di non colpevolezza, in particolare quando i dati da includere siano di carattere fiscale.

2. La Danimarca dichiara che, per quanto la riguarda, l'articolo 1 si applicherà unicamente alle violazioni di base nei cui confronti la ricettazione sia in ogni momento punibile a norma del diritto danese, compreso l'articolo 191a del Codice penale danese relativo alla ricettazione di stupefacenti in collegamento con il traffico illecito di natura particolarmente grave.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3423):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il 17 maggio 2005.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 giugno 2005, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 15 e 16 novembre 2005.

Relazione scritta annunciata il 16 novembre 2005, relatore sen. Provera.

Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 2005.

Camera dei deputati (atto n. 6191):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 novembre 2005, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, IX, X, XII e XIV.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 13 dicembre 2005 e l'11 gennaio 2006.

Esaminato in aula il 16 gennaio 2006 ed approvato il 24 gennaio 2006.

06G0068

LEGGE 8 febbraio 2006, n. **54**.

Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche al codice civile

1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 155 *(Provvedimenti riguardo ai figli)*. — Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio;

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

4) le risorse economiche di entrambi i genitori;

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.».

2. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

«Art. 155-*bis (Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso)*. — Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

Art. 155-*ter (Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli)*. — I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

Art. 155-*quater (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)*. — Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.

Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.

Art. 155-*quinquies (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni)*. — Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Art. 155-*sexies (Poteri del giudice e ascolto del minore)*. — Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli».

Art. 2.

Modifiche al codice di procedura civile

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:

«Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».

2. Dopo l'articolo 709-*bis* del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

«Art. 709-*ter (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni)*. — Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

1) ammonire il genitore inadempiente;

2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;

4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».

Art. 3.

Disposizioni penali

1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'articolo 12-*sexies* della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civile o dall'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

Art. 5.

Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 66):

Presentato dall'on. TARDITI ed altri il 30 maggio 2001.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 18 settembre 2001 con pareri delle commissioni I, V, XII.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 13 novembre 2001; il 4, 10, 17, 24 luglio 2002; 22 gennaio 2003; 23 luglio 2003; 3, 17 dicembre 2003; 14 gennaio 2004; 11 febbraio 2004; 24 marzo 2004; 7 aprile 2004; 19, 26 maggio 2004; il 16 giugno 2004; 14, 21, 27, 29 luglio 2004; il 15 settembre 2004; l'1, 2, 8 febbraio 2005.

Esaminato in aula il 10 marzo 2005 e approvato il 7 luglio 2005 in un Testo unificato con atti n. 453 (on. CENTO); n. 643 (on. LUCCHESE ed altri); n. 1268 (on. TRANTINO); n. 1558 (on. VITALI ed altri); n. 2233 (on. LUCIDI ed altri); n. 2344 (on. MUSSOLINI ed altri); n. 2576 (on. MANTINI ed altri); n. 4027 (on. DI TEODORO); n. 4068 (on. MAZZUCA).

Senato della Repubblica (atto n. 3537):

Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e commissione speciale in materia d'infanzia e di minori, in sede deliberante, il 15 luglio 2005 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e commissione speciale in materia d'infanzia e di minori, in sede deliberante, il 30 novembre 2005; il 14, 20 dicembre 2005; il 17, 18 gennaio 2006 ed approvato il 24 gennaio 2006.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 708 del codice di procedura civile in vigore dal 1° marzo 2006, come modificato dalla presente legge:

«Art. 708 *(Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente)*. — All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.

Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.

Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.».

— Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art. 708 del codice di procedura civile, in vigore fino al 28 febbraio 2006, come modificato dalla presente legge:

«Art. 708 *(Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente)*. — Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

Se il coniuge convenuto non comparisce o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo.

Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.

Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'art. 177.».

06G0070

LEGGE 14 febbraio 2006, n. **55.**

Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al primo periodo dell'articolo 458 del codice civile sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-*bis* e seguenti,».

Art. 2.

1. Al libro II, titolo IV, del codice civile, dopo l'articolo 768 è aggiunto il seguente capo:

«*Capo V-bis.*

DEL PATTO DI FAMIGLIA

Articolo 768-*bis (Nozione)*. — È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

Articolo 768-*ter (Forma)*. — A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico.

Articolo 768-*quater (Partecipazione)*. — Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.

Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.

I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.

Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.

Articolo 768-*quinquies (Vizi del consenso)*. — Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.

L'azione si prescrive nel termine di un anno.

Articolo 768-*sexies (Rapporti con i terzi)*. — All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'articolo 768-*quater*, aumentata degli interessi legali.

L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 768-*quinquies*.

Articolo 768-*septies (Scioglimento)*. — Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:

1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;

2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.

Articolo 768-*octies (Controversie)*. — Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3870):

Presentato dall'on. BUEMI ed altri l'8 aprile 2003.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 12 maggio 2003 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione il 23 settembre 2003; 21 ottobre 2003; 11 marzo 2004; 3 maggio 2005; 16 e 21 giugno 2005; 6-19 e 21 luglio 2005.

Esaminato in aula e approvato il 25 luglio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3567):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente il 28 luglio 2005 con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione in sede referente l'8 novembre 2005 ed il 16 gennaio 2006.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione in sede deliberante il 25 gennaio 2006 con il parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione in sede deliberante il 26 gennaio 2006 e approvato il 31 gennaio 2006.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2, e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 458 del codice civile come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 458 *(Divieto di patti successori). — Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis*, e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.».

Note all'art. 2:

— Il titolo IV del libro II del codice civile reca: «Della divisione»:

— Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366):

«Art. 38 *(Organismi di conciliazione)*. — 1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo di conciliazione delle controversie nelle materie di cui all'articolo 1 del presente decreto. Tali organismi debbono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate altresì la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro.

3. L'organismo di conciliazione, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali variazioni. Al regolamento debbono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'art. 39.».

06G0071

LEGGE 14 febbraio 2006, n. **56.**

Modifica dell'articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 295 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

«3-*ter.* Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-*bis*, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3397):

Presentato dal sen. CARUSO ed altri il 20 aprile 2005.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 5 maggio 2005 con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente il 10 e il 18 maggio 2005.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 7 luglio 2005 con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante il 12 luglio 2005 e approvato il 20 luglio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 6024):

Assegnato alla II commissione (Giustizia) in sede referente il 28 luglio 2005 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione in sede referente il 13 e 22 settembre 2005; 11 ottobre 2005.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 6 febbraio 2006 con il parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa e approvato con modificazioni il 7 febbraio 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 3397/B):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, l'8 febbraio 2006.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato l'8 febbraio 2006.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiaii della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 295 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 295 *(Verbale di vane ricerche).* — 1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti dall'art. 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza.

2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dall'art. 296, lo stato di latitanza.

3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270.

3-*bis*. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'art. 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-*bis* nonché dell'art. 407, comma 2, lettera *a)*, n. 4).

3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte.».

06G0072

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2006.

Attuazione dell'articolo 746, comma 4 del codice della navigazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n, 50;

Visto l'art. 746, comma 4, del codice della navigazione;

Visto l'art. 6, comma 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13 recante attuazione della direttiva 2002/30CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2000 concernente disciplina del trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie;

Visto l'art. 31 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il verbale della riunione interministeriale del 12 aprile 2002 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari è deputata ad autorizzare l'utilizzazione dell'indicatore di esenzione dalle restrizioni del traffico aereo in ambito EUROCONTROL;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare le modalità e le procedure di applicazione dell'art. 746, comma 4, del codice della navigazione armonizzandone le previsioni con i principi guida e i criteri previsti dalla citata direttiva 21 novembre 2000 e con le disposizioni organizzative;

Ravvisata l'esigenza di consentire l'effettuazione di trasporti aerei disposti nell'interesse delle autorità e delle istituzioni pubbliche con l'impiego di aeromobili privati anche in presenza di limitazioni al traffico aereo, avuto comunque riguardo al rispetto delle norme di sicurezza della navigazione aerea;

Decreta:

Art. 1.

1. È equiparata all'attività svolta dagli aeromobili di Stato l'attività di volo esercitata dagli aeromobili privati di cui all'art. 744, comma 2 del codice della navigazione per l'effettuazione delle tipologie di trasporto aereo previste dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 2000.

2. In conseguenza dell'equiparazione di cui al comma 1, l'aeromobile che svolge l'attività equiparata consegue a tutti gli effetti di legge — relativamente alla specifica occasione e limitatamente alla durata della stessa — il trattamento spettante agli aeromobili di Stato.

3. Con provvedimento del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono individuati gli aeromobili impiegati per l'effettuazione dell'attività di cui al comma 1, la natura e i limiti geografici e temporali della stessa; del suddetto provvedimento è data comunicazione alle Autorità preposte alla regolazione ed alla gestione della navigazione aerea.

4. L'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari, ove sussistano particolari ragioni di urgenza, può attribuire agli aeromobili individuati ai sensi del comma 3, i codici di esenzione dalle restrizioni di flusso aereo.

Roma, 16 febbraio 2006

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:* LETTA

06A01911

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 2006.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2005 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ai gravissimi dis-

sesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi che hanno interessato il comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza;

Considerato che la località «Cavallerizzo» del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, è stata interessata, a seguito dell'imperversare di condizioni meteorologiche avverse, da un vasto movimento franoso la cui fase parossistica è avvenuta nelle prime ore del giorno 7 marzo 2005;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza sopra richiamata è stata adottata per fronteggiare una situazione che per intensità ed estensione richiede l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che permangono le condizioni di emergenza in relazione alle quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con il summenzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2005 ed in ordine alle quali sussiste l'impellente necessità di salvaguardare la popolazione, i beni e gli insediamenti, nonché di assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita;

Aquisita l'intesa della regione Calabria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto in provincia di Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A01978

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 2006.

Proroga dello stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi, dislocati nelle centrali nucleari di Trino, Caorso, Latina, Garigliano, nella piscina di Avogadro in località Saluggia e ITREC di Trisaia, in condizioni di massima sicurezza.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi dislocati nei territori delle regioni Lazio, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Basilicata fino al 31 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2004 concernente la proroga della dichiarazione di stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi dislocati nei territori delle regioni Lazio, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Basilicata, fino al 31 dicembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2005 concernente la proroga della richiamata dichiarazione di stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2005;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza sopra richiamata è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale, necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e fisica dei predetti rifiuti radioattivi;

Considerato, inoltre, che per garantire un elevato livello di salvaguardia della popolazione e dell'ambiente le predette azioni di messa in sicurezza assumono peculiare rilevanza, nel contesto emergenziale in atto, per il raggiungimento di elevati livelli di tutela dei beni dell'integrità fisica e dell'ambiente;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 febbraio 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza nei territori citati in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A01979

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 2006.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eventi meteorologici avversi che hanno colpito il territorio delle province di Catania e Messina il giorno 22 ottobre 2005 e l'intero territorio della regione Siciliana nei giorni 12, 13 e 14 dicembre 2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che eventi meteorologici avversi hanno interessato il territorio delle province di Catania e Messina il giorno 22 ottobre 2005 e l'intero territorio della regione Siciliana nei giorni 12, 13 e 14 dicembre 2005 generando una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato dissesti idrogeologici quali frane, smottamenti e crolli, nonché allagamenti ed esondazioni causando, inoltre, alcuni feriti ed, in particolare, la perdita di una vita umana in conseguenza dell'ondata di piena di un torrente nel comune di Calatabiano, in provincia di Catania;

Considerato, altresì, che i predetti eventi hanno determinato danni alle infrastrutture, ad edifici pubblici e privati, al patrimonio dei beni culturali ed alle attività produttive, in particolare alle colture agricole, arrecando numerosi disagi alla popolazione;

Ravvisata la necessità di procedere, con ogni urgenza, alla realizzazione dei primi interventi finalizzati alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Viste le richieste della regione Siciliana, pervenute con note del 22 novembre e del 21 dicembre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 1° marzo 2007, lo stato di emergenza in relazione agli eventi meteorologici avversi che hanno colpito il territorio delle province di Catania e Messina il giorno 22 ottobre 2005 e l'intero territorio della regione Siciliana nei giorni 12, 13 e 14 dicembre 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A01981

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 2006.

Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso e Foggia. (Ordinanza n. 3496).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, riguardante l'estensione territoriale della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche al territorio della provincia di Foggia;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale, gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2005, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2006;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3253, recante «Primi interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e Foggia ed altre misure di protezione civile»;

Visti i decreti del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze concernente la sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 ottobre 2003 a favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre 2002, in alcuni comuni della provincia di Campobasso e Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002;

Visto l'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2004, n. 3354, con il quale sono stati differiti al 31 dicembre 2005 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, già sospesi fino al 31 marzo 2003 con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sopra citati;

Visto l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2004, n. 3344 e l'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2004, n. 3354;

Visti gli esiti della riunione tenutasi il giorno 25 gennaio 2006 al Ministero dell'economia e delle finanze, alla quale hanno partecipato oltre al Vice Ministro del predetto Dicastero, i rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio legislativo finanze, ove è stato concordato lo schema di ordinanza di protezione civile concernente le sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei tributi in favore dei soggetti aventi sede legale od operativa nei territori colpiti dagli eventi calamitosi di ottobre 2002 delle province di Campobasso e Foggia;

Acquisita l'intesa della regione Molise con nota del 7 febbraio 2006 e della regione Puglia con nota del 13 febbraio 2006;

Vista la nota in data 9 febbraio 2006 del Vice-Ministro dell'economia e delle finanze;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore dei soggetti indicati nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, stabilito al 31 dicembre 2005, dall'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2004, n. 3354, è differito al 31 dicembre 2006.

2. I versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1, i cui termini sono scaduti nel periodo dal 31 ottobre 2002 fino alla data del 31 dicembre 2005, sono effettuati in unica soluzione entro il 28 febbraio 2006, ovvero, senza aggravio di sanzioni ed interessi, a decorrere dalla stesso mese, mediante rateizzazione mensile pari, al massimo, ad otto volte il periodo di sospensione. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti sono effettuati entro la medesima data del 28 febbraio 2006. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono abrogate le disposizioni previste dall'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 7 maggio 2004.

3. I versamenti, non eseguiti per effetto del differimento del termine di scadenza della sospensione di cui al comma 1, i cui termini scadono nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, sono effettuati in unica soluzione entro il 31 gennaio 2007, ovvero, senza aggravio di sanzioni ed interessi, a decorrere dallo stesso mese, al massimo, in dodici rate mensili. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti sono effettuati entro la medesima data del 31 gennaio 2007.

Art. 2.

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1, valutato per l'anno 2006 in 8,7 milioni di euro per la regione Molise e in 1,4 milioni di euro per la regione Puglia, è anticipato dalle regioni medesime per i rispettivi importi a valere sulle somme derivanti dall'attuazione dell'art. 1, comma 100, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Tali somme sono versate alla contabilità speciale n. 1778, denominata: «Fondi di bilancio» intestata all'Agenzia delle entrate.

2. Ove entro sessanta giorni dalla data di emanazione della presente ordinanza le regioni Molise e Puglia non abbiano provveduto al versamento delle somme di cui

al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a trattenere i corrispondenti importi ed a trasferirli all'Agenzia delle entrate, a valere sulle somme spettanti a qualsiasi titolo alle regioni medesime.

3. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati di consuntivo e in funzione del rimborso dei tributi sospesi da parte dei soggetti beneficiari, provvede alla restituzione alle predette regioni, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione post-sisma, dei tributi anticipati, fino a concorrenza delle somme di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Ai datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei seguenti comuni: Castellino del Biferno; Colletorto; Larino; San Giuliano di Puglia; Santa Croce di Magliano; Bonefro; Ripabottoni; Montelongo; Casacalenda; Montano nei Frentani; Marrone del Sannio; Rotella; Ururi; Casalnuovo Monterotaro; Provvidenti; Pietra Montecorvino, è concessa per il periodo contributivo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti.

Art. 4.

1. La riscossione dei contributi e premi non corrisposti per effetto della sospensione di cui all'art. 3 avverrà mediante 12 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2007.

Art. 5.

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 3, valutato per l'anno 2006 in 5,4 milioni di euro per la regione Molise e in 1 milione di euro per la regione Puglia, è anticipato dalle regioni medesime per i rispettivi importi a valere sulle somme derivanti dall'attuazione dell'art. 1, comma 100, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Tali somme sono versate all'INPS, ove è istituita apposita evidenza contabile.

2. Ove entro sessanta giorni dalla data di emanazione della presente ordinanza, le regioni Molise e Puglia non abbiano provveduto al versamento delle somme di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a trattenere i corrispondenti importi ed a trasferirli all'INPS, a valere sulle somme spettanti a qualsiasi titolo alle regioni medesime.

3. L'INPS, sulla base dei dati di consuntivo e in funzione del rimborso dei contributi sospesi da parte dei soggetti beneficiari, provvede alla restituzione alle regioni Molise e Puglia, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione post-sisma dei contributi anticipati, fino a concorrenza delle somme anticipate di cui al comma 1.

4. Con apposita convenzione, da stipularsi tra le regioni Molise e Puglia e l'I.N.P.S. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, sono stabilite le modalità ed i termini relativi alle regolazione dei rapporti finanziari di cui ai commi 1 e 3.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A01980

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 febbraio 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° novembre 2005 e scadenza 1° novembre 2012, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo

articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 febbraio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 26.175 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 dicembre 2005 e 25 gennaio 2006 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 2005 e scadenza 1° novembre 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 2005 e scadenza 1° novembre 2012, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del 23 dicembre 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 23 dicembre 2005.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 23 dicembre 2005, entro le ore 11 del giorno 27 febbraio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 23 dicembre 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 23 dicembre 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 febbraio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° marzo 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoventi giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° marzo 2006.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 23 dicembre 2005, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A02016

DECRETO 21 febbraio 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° febbraio 2009, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto 20 febbraio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 26.175 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 2006 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° febbraio 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° febbraio 2009, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto del 25 gennaio 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 gennaio 2006.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 gennaio 2006, entro le ore 11 del giorno 27 febbraio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 25 gennaio 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 25 gennaio 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 febbraio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° marzo 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per ventotto giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° marzo 2006.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 gennaio 2006, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A02017

DECRETO 21 febbraio 2006.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2016, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 febbraio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 26.175 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,75% con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2016;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,75% con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2016, fino all'importo massimo di 4.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema del-

l'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1º febbraio ed il 1º agosto di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1º agosto 2016, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1998, a partire dalla data di regolamento della presente emissione, possono essere sottoposte alla Monte Titoli S.p.A. le richieste di separazione delle «componenti cedolari» dal «mantello» del titolo (operazioni di «coupon stripping»). L'importo minimo delle predette richieste sarà pari a 1.000 euro. L'importo unitario delle singole componenti separate sarà pari a un centesimo di euro. L'ammontare complessivo massimo dei buoni che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,40%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 27 febbraio 2006, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 febbraio 2006.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP decennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° marzo 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 28 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provve-

derà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 14.

Il 1º marzo 2006 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 3,75% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 28 giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2016, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A02015

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 febbraio 2006.

Definizione di modalità e tempi per l'adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Vista la legge 1º marzo 2005, n 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose», ed in particolare l'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, punto 8);

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore», ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori», ed in particolare gli articoli 4, comma 1, lettera *i)*, e 9, comma 2, lettera *f)*;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e successive modificazioni;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e successive modificazioni;

Vista il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n 22 e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

Vista la legge 2 maggio 1997, n. 264, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP) e successive modificazioni;

Sentiti i competenti organi dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, dell'interno, delle politiche agricole e forestali e della salute;

Ritenuto di non recepire le osservazioni formulate dal Ministero delle attività produttive, in quanto le disposizioni introdotte con il presente decreto, aventi specifico riferimento alle imprese di autotrasporto di merci che trasportano merci pericolose, rifiuti industriali, derrate alimentari e prodotti farmaceutici, sono

applicative dell'art. 11 del decreto legislativo n. 286/2005 e tengono conto dei nuovi compiti attribuiti al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori ai sensi del decreto legislativo n. 284/2005, in materia di accreditamento degli organismi di certificazione di qualità;

Sentita la Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 gennaio 2006;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori nella riunione del 14 febbraio 2006 e ritenuto di recepire le indicazioni formulate nel parere stesso;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto ha per scopo la definizione di modalità e tempi per l'adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, per il trasporto di merci classificate pericolose (ADR), di rifiuti industriali, di derrate deperibili (ATP), e di prodotti farmaceutici, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Art. 2.

Requisiti

1. Le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori alla data di entrata in vigore del presente decreto, che, nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale, intendono dotarsi di un sistema di gestione in qualità certificato secondo la norma ISO 9001:2000 e le altre disposizioni specifiche per le categorie merceologiche di cui all'art. 1, acquisiscono la certificazione di qualità rilasciata da organismi terzi accreditati dal Sincert (Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione).

2. Le imprese di autotrasporto che si iscrivono all'Albo nazionale degli autotrasportatori dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, che intendono dotarsi di un sistema di gestione in qualità per le categorie merceologiche di cui all'art. 1, acquisiscono la relativa certificazione, secondo quanto stabilito al comma 1.

3. Le imprese già certificate alla data di entrata in vigore del presente decreto per le categorie merceologiche di cui all'art. 1, che intendono mantenere il sistema di gestione in qualità alla scadenza della certificazione di cui sono in possesso, qualora la stessa sia stata rilasciata da organismi non accreditati dal Sincert, rinnovano tale certificazione secondo quanto stabilito al comma 1.

4. Gli ispettori utilizzati dagli organismi di certificazione devono essere in possesso di requisiti di comprovata conoscenza dello specifico settore del trasporto stradale e multimodale, secondo parametri stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori, anche ai fini dell'esercizio dell'attribuzione assegnata a tale Comitato dall'art. 9, comma 2, lettera *f)*, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, di provvedere all'accreditamento degli organismi di certificazione di qualità per le imprese di autotrasporto di merci.

5. Al fine di cui al comma 4, il Comitato centrale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli indirizzi forniti dalla Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo n. 284/2005, stabilisce i criteri e parametri necessari per la messa a regime delle procedure per la qualificazione degli ispettori e per il conseguente accreditamento degli organismi di certificazione, anche attraverso la costituzione, al proprio interno, di un apposito gruppo di lavoro, formato da esperti del settore della certificazione di qualità, anche esterni alla pubblica amministrazione.

6. Sono fatte salve, ai fini del presente decreto, le norme in materia di riconoscimento reciproco degli organismi di accreditamento e dei sistemi di certificazione di qualità operanti nell'ambito dell'Unione europea.

Art. 3.

Formazione

1. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, sulla base degli indirizzi forniti dalla Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, promuove la formazione e l'aggiornamento degli aspiranti ispettori da impiegarsi presso gli organismi di certificazione, e ne determina materie e procedure.

2. Il Comitato centrale cura la formazione e la tenuta di un elenco di ispettori che hanno frequentato con profitto i corsi di formazione o di aggiornamento e ne dà comunicazione agli organismi di certificazione.

Art. 4.

Banca dati

1. Gli organismi di certificazione comunicano, in via telematica, al sistema informativo del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, le imprese di autotrasporto certificate, perché le stesse siano inserite in un apposito elenco, al quale potranno accedere i committenti, nel rispetto della disciplina sulla tutela dei dati personali.

Art. 5.

Documentazione

1. Le imprese di autotrasporto che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già in possesso di sistemi di certificazione di qualità come individuati al precedente art. 2, comma 1, e quelle certificate ai sensi delle disposizioni del presente decreto, tengono a bordo dei veicoli in propria disponibilità copia della documentazione comprovante il tipo di certificazione posseduta, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 17 febbraio 2006

Il direttore generale: RICOZZI

06A01958

DECRETO 22 febbraio 2006.

Determinazione di un modello di lista di controllo per uniformare le procedure dei controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci, in attuazione dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

E

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO DEL MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32 ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, punto 10;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 ed in particolare l'art. 12, comma 4;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 ed in particolare l'art. 4, comma 1, lettera *e)*;

Sentita la consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 gennaio 2006;

Decretano:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto ha per scopo la determinazione di un modello di lista di controllo, per favorire e rendere uniformi le procedure dei controlli sulla regolarità amministrativa di circolazione dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, effettuati da parte degli organi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 2.

Oggetto dei controlli

1. L'attività di controllo sulla regolarità amministrativa di circolazione si esplica mediante verifiche sui documenti di accompagnamento del veicolo, del conducente e della merce trasportata, nonché sul regime autorizzativo dell'attività del vettore e sul contratto di trasporto, secondo quanto precisato ai successivi articoli.

Art. 3.

Liste di controllo

1. Per l'espletamento dell'attività di controllo sulla regolarità amministrativa di circolazione, sono stabiliti i modelli di lista di controlli che vengono allegati, come parte integrante, al presente decreto.

2. Nell'ambito dell'autotrasporto nazionale di merci, gli organi di controllo si attengono alla lista di cui all'allegato I.

3. Nell'ambito dell'autotrasporto di merci fra Paesi appartenenti all'Unione europea, della Svizzera e dello Spazio economico europeo, gli organi di controllo si attengono all'elenco di cui all'allegato II.

4. Nell'ambito dell'autotrasporto di merci tra Paesi aderenti alla Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (CEMT), gli organi di controllo si attengono all'elenco di cui all'allegato III.

5. Nell'ambito dell'autotrasporto di merci interessante Paesi non appartenenti all'Unione europea, gli organi di controllo si attengono all'elenco di cui all'allegato IV.

6. Le liste di controlli indicate negli allegati di cui ai precedenti commi non sono da intendersi come esaustive e l'attività di controllo può riguardare ulteriori documenti, atti a consentire la verifica della regolarità amministrativa di circolazione.

7. Con successivi decreti dirigenziali, potranno essere individuati ulteriori modelli di liste di controllo, ovvero integrate quelle allegate al presente decreto.

Roma, 22 febbraio 2006

Il direttore generale per l'autotrasporto di persone e cose
RICOZZI

Il direttore centrale per la polizia stradale ferroviaria delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato
ROSINI

ALLEGATO I

AUTOTRASPORTO NAZIONALE

1) DOCUMENTI DEL VEICOLO

Immatricolazione
Documenti di circolazione del veicolo[1]
Contrassegno assicurativo
Certificato assicurativo
Regolare disponibilità del veicolo[2]
Contratto di noleggio[3]
Regolarità agganciamento[4]
Cronotachigrafo e fogli di registrazione[5]

2) DOCUMENTI DEL CONDUCENTE

Documento di identità
Patente di guida ed eventuali abilitazioni (se necessarie)
Documentazione del rapporto di lavoro[6]
Carta del conducente (se munito di cronotachigrafo digitale)
Carta di qualificazione del conducente (dalla data di entrata in vigore)
Certificato di formazione professionale ADR[7]

3) CONTRATTO DI TRASPORTO[8]

Elementi essenziali
a) nome e sede del vettore e del committente, o del caricatore;
b) numero di iscrizione del vettore all'Albo degli autotrasportatori;
c) tipologia e quantità della merce trasportata;
d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;
e) luoghi di presa in consegna e di riconsegna della merce.
Elementi eventuali[9]
a) i termini temporali per la riconsegna della merce;
b) le istruzioni aggiuntive del committente e/o del caricatore.

---

[1] Carta di circolazione e altra documentazione obbligatoria secondo la tipologia del trasporto.
[2] Qualora non emerga dai documenti di circolazione
[3] Ove ne ricorra il caso
[4] Qualora non emerga dai documenti di circolazione
[5] Nel caso il veicolo sia equipaggiato con cronotachigrafo digitale, estrazione dei dati sui tempi di guida e di riposo.
[6] Conforme alla delibera del Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori del 27 gennaio 2005
[7] nel caso di trasporto di merci pericolose assoggettate a regime ADR
[8] Se a bordo del veicolo
[9] Da rilevare se indicati

4) CONTROLLO DELLA MERCE[10]

a. Natura e qualità
b. Luogo di partenza e destinazione del carico ed eventuali luoghi di carico/scarico intermedi
c. Mittente e destinatario
d. Speditore (se diverso dal mittente)

5) DOCUMENTI DI CONTROLLO DEL REGIME AUTORIZZATIVO DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO

a. Conto proprio
Licenza per l'autotrasporto di cose per conto proprio
Documento di trasporto di cose in conto proprio[11]
Documento di trasporto occasionale[12]

b. Conto terzi
Iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi anche mediante autocertificazione con l'indicazione delle eventuali limitazioni

c. Autorizzazioni particolari[13]

Autorizzazione per i trasporti eccezionali
Attestato ATP
Documento per il trasporto delle Merci Pericolose (ADR)
Libretto di cabotaggio[14]
Dichiarazione di provenienza nel trasporto di animali vivi
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti sfusi
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di carni
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici

[10] Da effettuarsi nel caso in cui tali dati non siano desumibili dal Contratto di trasporto o il contratto stesso non sia stato redatto in forma scritta o non si trovi a bordo.
[11] conforme all'allegato n. 1 del D.P.R. 783/77, contenente l'elencazione delle cose trasportate e la dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle condizioni previste dalla lettera c) dell'art. 31 della Legge n. 298/74.
[12] conforme all'allegato n. 2 del D.P.R. 783/77.
[13] Ove ne ricorrano le condizioni secondo la tipologia del trasporto
[14] Da esibirsi unitamente alla Licenza Comunitaria dalle imprese dell'Unione Europea che effettuano trasporti di cabotaggio sul territorio Italiano

ALLEGATO II

AUTOTRASPORTO COMUNITARIO

1) DOCUMENTI DEL VEICOLO

Immatricolazione
Documenti di circolazione del veicolo[1]
Certificato assicurativo o documentazione equivalente
Regolare disponibilità del veicolo[2]
Contratto di noleggio[3]
Regolarità agganciamento[4]
Cronotachigrafo e fogli di registrazione[5]

2) DOCUMENTI DEL CONDUCENTE

Documento di identità
Patente di guida ed eventuali abilitazioni (se necessarie)
Attestato di conducente (se conducente extracomunitario)
Carta del conducente (se munito di cronotachigrafo digitale)
Carta di qualificazione del conducente (dalla data di entrata in vigore)
Certificato di formazione professionale ADR[6]

3) CONTRATTO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE (CMR)[7]

4) REGIME TIR[8]

5) CONTROLLO DELLA MERCE[9]

Natura e qualità
Luogo di partenza e destinazione del carico ed eventuali luoghi di carico/scarico intermedi
Mittente e destinatario
Speditore (se diverso dal mittente)

---

[1] Carta di circolazione e altra documentazione obbligatoria secondo la tipologia del trasporto.
[2] Qualora non emerga dai documenti di circolazione
[3] Ove ne ricorra il caso
[4] Qualora non emerga dai documenti di circolazione
[5] Nel caso il veicolo sia equipaggiato con cronotachigrafo digitale, estrazione dei dati sui tempi di guida e di riposo.
[6] Nel caso di trasporto di merci pericolose assoggettate a regime ADR
[7] Se a bordo del veicolo
[8] Qualora ricorra
[9] Da effettuarsi nel caso in cui tali dati non siano desumibili dal C.M.R. o il CMR stesso non sia stato redatto in forma scritta o non si trovi a bordo

6) CONTROLLO REGIME AUTORIZZATIVO DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO

a) Conto proprio
Verifica delle sussistenza delle condizioni [10]

b) Conto terzi
Licenza Comunitaria

c) Autorizzazioni particolari[11]

Autorizzazione per i trasporti eccezionali

Attestato ATP

Documento per il trasporto delle Merci Pericolose (ADR)

Documento per il trasporto combinato[12]

Dichiarazione di provenienza nel trasporto di animali vivi

Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti sfusi

Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati

Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di carni

Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici

[10] Come definite dall'allegato II, punto 4, del Regolamento 881/92/CE
[11] Ove ne ricorrano le condizioni secondo la tipologia del trasporto
[12] Documento (o integrazione di altro documento di trasporto) redatto a cura delle imprese che effettuano il trasporto combinato ai sensi della Direttiva 92/106/CE.

ALLEGATO III

AUTOTRASPORTO IN AMBITO C.E.M.T.

1) DOCUMENTI DEL VEICOLO

Immatricolazione
Documenti di circolazione del veicolo[1]
Certificato assicurativo o documentazione equivalente
Regolare disponibilità del veicolo[2]
Contratto di noleggio[3]
Regolarità agganciamento[4]
Cronotachigrafo e fogli di registrazione[5]

2) DOCUMENTI DEL CONDUCENTE

Documento di identità
Patente di guida ed eventuali abilitazioni (se necessarie)
Documentazione del rapporto di lavoro in caso di noleggio
Carta del conducente (se munito di cronotachigrafo digitale)
Certificato di formazione professionale ADR[6]

3) CONTRATTO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE (CMR)[7]

4) REGIME TIR[8]

5) CONTROLLO DELLA MERCE[9]

Natura e qualità
Luogo di partenza e destinazione del carico ed eventuali luoghi di carico/scarico intermedi
Mittente e destinatario
Speditore (se diverso dal mittente)

6) DOCUMENTI DI CONTROLLO DEL REGIME AUTORIZZATIVO DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO

Autorizzazione C.E.M.T.
Libretto di viaggio

---

[1] Carta di circolazione e altra documentazione obbligatoria secondo la tipologia del trasporto.
[2] Qualora non emerga dai documenti di circolazione
[3] Ove ne ricorra il caso
[4] Qualora non emerga dai documenti di circolazione
[5] Nel caso il veicolo sia equipaggiato con cronotachigrafo digitale, estrazione dei dati sui tempi di guida e di riposo.
[6] nel caso di trasporto di merci pericolose assoggettate a regime ADR
[7] Se a bordo del veicolo
[8] Qualora ricorra
[9] Da effettuarsi nel caso in cui tali dati non siano desumibili dal C.M.R. o il CMR stesso non sia stato redatto in forma scritta o non si trovi a bordo

Autorizzazioni particolari[10]

Autorizzazione per i trasporti eccezionali

Attestato ATP

Documento per il trasporto delle Merci Pericolose (ADR)

Dichiarazione di provenienza nel trasporto di animali vivi

Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti sfusi

Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati

Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di carni

Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici

[10] Ove ne ricorrano le condizioni secondo la tipologia del trasporto

ALLEGATO IV

AUTOTRASPORTO EXTRA-COMUNITARIO

1) DOCUMENTI DEL VEICOLO

Immatricolazione
Documenti di circolazione del veicolo[1]
Certificato assicurativo o documentazione equivalente
Regolare disponibilità del veicolo[2]
Regolarità agganciamento[3]
Cronotachigrafo e fogli di registrazione[4]

2) DOCUMENTI DEL CONDUCENTE

Documento di identità
Patente di guida ed eventuali abilitazioni (se necessarie)
Documentazione del rapporto di lavoro in caso di noleggio
Carta del conducente (se munito di cronotachigrafo digitale)
Certificato di formazione professionale ADR[5]

3) CONTRATTO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE (CMR)[6]

4) REGIME TIR[7]

5) CONTROLLO DELLA MERCE[8]

Natura e qualità
Luogo di partenza e destinazione del carico ed eventuali luoghi di carico/scarico intermedi
Mittente e destinatario
Speditore (se diverso dal mittente)

6) CONTROLLO REGIME AUTORIZZATIVO DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO

Autorizzazione Bilaterale o autorizzazione Comunitaria di Transito

[1] Carta di circolazione e altra documentazione obbligatoria secondo la tipologia del trasporto.
[2] Qualora non emerga dai documenti di circolazione
[3] Qualora non emerga dai documenti di circolazione
[4] Nel caso il veicolo sia equipaggiato con cronotachigrafo digitale, estrazione dei dati sui tempi di guida e di riposo.
[5] nel caso di trasporto di merci pericolose assoggettate a regime ADR
[6] Se a bordo del veicolo
[7] Qualora ricorra
[8] Da effettuarsi nel caso in cui tali dati non siano desumibili dal C.M.R. o il CMR stesso non sia stato redatto in forma scritta o non si trovi a bordo

Autorizzazioni particolari[9]

Autorizzazione per i trasporti eccezionali

Attestato ATP

Documento per il trasporto delle Merci Pericolose (ADR)

Dichiarazione di provenienza nel trasporto di animali vivi

Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti sfusi

Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati

Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di carni

Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici

[9] Ove ne ricorrano le condizioni secondo la tipologia del trasporto

06A01959

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 26 ottobre 2005.

Adempimenti relativi alla gestione dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e le successive integrazioni e modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, recante Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto 15 marzo 2002 del Ministro delle politiche agricole e forestali, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto l'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, con il quale è stato istituito il SIAN - Sistema informativo agricolo nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1999, con il quale è stato affidato al Ministero il compito della raccolta, elaborazione e diffusione di dati a livello nazionale anche ai fini del Sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che ha previsto l'unificazione nel SIAN dei servizi erogati dall'AIMA nonché l'obbligo per gli enti e le agenzie vigilate dal Ministero, le regioni e gli enti locali nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo, agroalimentare e della pesca, di avvalersi dei servizi del SIAN intesi quali servizi di interesse pubblico;

Vista la convenzione quadro, sottoscritta il 15 ottobre 2001, e integrata con atto modificativo relativo al subentro della società Agrisian S.c.p.a. sottoscritto il 30 ottobre 2002, per la gestione, integrazione ed evoluzione dei servizi del SIAN a supporto dei procedimenti amministrativi e dei relativi adempimenti istruttori di gestione e controllo, tutti considerati di pubblico interesse, concernenti l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale del settore agricolo, forestale e della pesca, nonché dei servizi informatici connessi;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato e integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, che ha disposto la soppressione dell'AIMA e l'istituzione della Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ed il subentro all'AIMA in tutti i rapporti attivi e passivi;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, ed in particolare l'art. 14, commi 9 e 10, concernenti il trasferimento all'AGEA dei compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante disposizioni per la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 agosto 2005, n. 265/Dps;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Ufficio di Gabinetto di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, emana, avvalendosi del Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, di cui al comma 3 del medesimo articolo, i pertinenti atti di indirizzo del SIAN.

2. Il Dipartimento delle politiche di sviluppo, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, cura la gestione degli Atti esecutivi relativi ai servizi a supporto degli uffici del Ministero erogati nell'ambito del SIAN.

3. Il Corpo Forestale dello Stato cura la gestione degli Atti esecutivi relativi ai servizi a supporto dei propri uffici centrali e periferici erogati nell'ambito del SIAN. Analogamente gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali curano la gestione degli Atti esecutivi relativi ai servizi a supporto dei propri uffici erogati nell'ambito del SIAN.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'AGEA, fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, subentra al Ministero nella convenzione quadro, sottoscritta il 15 ottobre 2001, e integrata con atto modificativo relativo al subentro della società Agrisian S.c.p.a. sottoscritto il 30 ottobre 2002, per la gestione, integrazione ed evoluzione dei servizi del SIAN a supporto dei procedimenti amministrativi e dei relativi adempimenti istruttori di gestione e controllo, tutti considerati di pubblico interesse, concernenti l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale del settore agricolo, forestale e della pesca, nonché dei servizi informatici connessi, secondo quanto stabilito dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e relativi regolamenti di attuazione, ivi compresi i servizi del Sistema Informativo della Montagna (SIM) realizzati in attuazione del disposto dell'art. 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Art. 2.

1. L'AGEA, in attuazione dell'art. 14, comma 9 del decreto legislativo n. 99/2004 e sulla base degli atti di indirizzo di cui all'art. 1, comma 1, assicura le funzioni di coordinamento, sviluppo e gestione del SIAN, assu-

mendo i provvedimenti necessari a promuovere ed eseguire gli adempimenti previsti e garantendo il raccordo con il Ministero per l'innovazione e le tecnologie, e con il CNIPA, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, l'AGEA, in coerenza con le linee guida e le direttive del Ministero per l'innovazione e le tecnologie e del CNIPA, promuove o partecipa a progetti aventi gli obiettivi:

a) di razionalizzare l'impegno delle amministrazioni pubbliche tramite la standardizzazione dei processi di erogazione dei servizi di interoperabilità e cooperazione, nonché l'interscambio sistematico dei dati tra soggetti pubblici con l'obiettivo di evitare duplicazioni e ridondanze nella erogazione e fruizione dei servizi;

b) di valorizzare i dati, i prodotti ed i servizi delle amministrazioni pubbliche e di agevolare il riuso delle funzioni dalle stesse realizzate;

c) di realizzare servizi a valore aggiunto verso soggetti terzi, anche privati.

Art. 3.

1. In attuazione dell'art. 14, commi 9 e 10, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'AGEA assicura al Ministero l'integrazione all'interno del SIAN dei dati e dei servizi informativi derivanti dalle attività eseguite dagli enti ed agenzie vigilati dal Ministero o da altri soggetti pubblici e privati, delegate o finanziate dal Ministero stesso, che comportino la gestione di dati e di archivi informatizzati.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'AGEA:

a) definisce gli standard idonei a garantire la compatibilità con l'architettura complessiva del SIAN, verificandone il rispetto;

b) garantisce la fruizione delle informazioni all'interno del SIAN, sulla base delle specifiche definite, realizzando gli opportuni meccanismi di interoperabilità, interscambio e cooperazione.

Art. 4.

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 2 e 3, l'AGEA esprime parere vincolante in merito agli interventi di sviluppo dei servizi a supporto dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, relativamente:

a) alla garanzia della piena integrazione dei servizi all'interno del SIAN;

b) alla compatibilità di tali servizi con l'architettura complessiva del SIAN, nel rispetto degli standard predefiniti;

c) al pieno riuso delle funzioni già disponibili all'interno del sistema, al fine di evitare duplicazioni di banche dati e ridondanza di applicazioni omologhe;

d) all'idoneità dei dati e delle applicazioni ai fini della fruizione delle informazioni di interesse comune, mediante i meccanismi di interoperabilità, interscambio e cooperazione realizzati nell'ambito del SIAN.

2. A tal fine i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, trasmettono all'AGEA per il predetto parere i progetti e gli schemi contrattuali relativi agli interventi di sviluppo, prima di avviarne la realizzazione.

Art. 5.

1. Sono trasferite all'AGEA le risorse stanziate sul capitolo 1982 del Ministero destinate al funzionamento del Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'art. 12 della convenzione quadro di cui all'art. 1, comma 4.

2. Per l'esecuzione degli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3, ed al fine di garantire l'utilizzo ottimale delle risorse pubbliche, l'AGEA avvierà la pianificazione e la realizzazione di appositi interventi finanziati:

a) mediante trasferimento da parte del Ministero di risorse disponibili ai sensi dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base di progetti presentati dall'AGEA e approvati dal Ministero;

b) mediante risorse stanziate da amministrazioni pubbliche interessate ad avvalersi dei servizi del SIAN, ivi compresi i fondi destinati a progetti comuni dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, attraverso apposite convenzioni;

c) mediante propri stanziamenti di bilancio.

3. È trasferita all'AGEA la risorsa dirigenziale del Ministero alla quale ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 15 marzo 2002 erano affidate le funzioni di gestione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio del SIAN. Il Dipartimento delle politiche di sviluppo, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, esercita le funzioni di cui all'art. 1, comma 2, mediante l'ufficio di livello dirigenziale non generale, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 agosto 2005, n. 265/Dps.

Roma, 26 ottobre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 181

06A01965

DECRETO 18 gennaio 2006.

Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Manfredonia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», e successive modifiche, che, all'art. 23, comma 1, ha abrogato la legge 5 febbraio 1992, n. 72, recante Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Visto, in particolare l'art. 14 del medesimo decreto legislativo, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA);

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla citata legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto l'art. 23-*bis* del decreto legislativo n. 154/2004, il quale stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Vista l'istanza della Federcoopesca del 6 marzo 2003, con la quale è stato chiesto il riconoscimento di calamità naturale a seguito delle piogge alluvionali del mese di gennaio 2003 nel Compartimento marittimo di Manfredonia che hanno causato morìe di molluschi bivalvi di allevamento e hanno impedito l'esercizio dell'attività di pesca;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, nella quale è riconosciuta l'eccezionalità dell'evento;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 17 novembre 2005, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di calamità naturale nel compartimento marittimo di Manfredonia a seguito dell'evento descritto;

Decreta:

Art. 1.

1. A seguito delle piogge alluvionali del mese di gennaio 2003 che hanno causato morìe di molluschi bivalvi di allevamento e hanno impedito l'esercizio dell'attività di pesca, è dichiarato lo stato di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Manfredonia.

2. Le modalità ed i criteri di presentazione delle domande per accedere alla concessione degli interventi sono determinati con successivo decreto da emanarsi quando saranno disponibili le risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2006

p. *Il Ministro:* SCARPA BONAZZA BUORA

06A01966

DECRETO 18 gennaio 2006.

Dichiarazione dello stato di calamità naturale nella baia di Portovenere.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», e successive modifiche, che, all'art. 23, comma 1, ha abrogato la legge 5 febbraio 1992, n. 72, recante «Fondo di solidarietà nazionale della pesca»;

Visto, in particolare l'art. 14 del medesimo decreto legislativo, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA);

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla citata legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto l'art. 23-*bis* del citato decreto legislativo n. 154/2004, il quale stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Vista l'istanza della Lega pesca del 1º agosto 2003, con la quale è stato chiesto il riconoscimento di calamità naturale a seguito delle elevate temperature dei mesi estivi del 2003 che hanno determinato morìe di mitili di allevamento nella baia di Portovenere;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, nella quale è riconosciuta l'eccezionalità dell'evento;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 17 novembre 2005, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di calamità naturale nella baia di Portovenere a seguito dell'evento descritto;

Decreta:

Art. 1.

1. A seguito delle elevate temperature dei mesi estivi del 2003 che hanno determinato morìe di mitili di allevamento, è dichiarato lo stato di calamità naturale nella baia di Portovenere.

2. Le modalità ed i criteri di presentazione delle domande per accedere alla concessione degli interventi sono determinati con successivo decreto da emanarsi quando saranno disponibili le risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2006

p. *Il Ministro:* SCARPA BONAZZA BUORA

06A01967

DECRETO 18 gennaio 2006.

Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Reggio Calabria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», e successive modifiche, che, all'art. 23, comma 1, ha abrogato la legge 5 febbraio 1992, n. 72, recante Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Visto, in particolare l'art. 14 del medesimo decreto legislativo, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA);

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla citata legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto l'art. 23-*bis* del decreto legislativo n. 154/2004, il quale stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Vista l'istanza AGCI Pesca del 9 febbraio 2004, con la quale è stato chiesto il riconoscimento di calamità naturale a seguito del nubifragio e della violenta mareggiata che il 30 gennaio 2004 hanno interessato il Compartimento marittimo di Reggio Calabria, in particolare il porto di Bagnara Calabra, provocando l'affondamento di un'imbarcazione da pesca e il danneggiamento di alcune altre;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, nella quale è riconosciuta l'eccezionalità dell'evento;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 17 novembre 2005, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Reggio Calabria, a seguito dell'evento descritto;

Decreta:

Art. 1.

1. A seguito del nubifragio e della violenta mareggiata che il 30 gennaio 2004 hanno interessato in particolare il porto di Bagnara Calabra, è dichiarato lo stato di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Reggio Calabria.

2. Le modalità ed i criteri di presentazione delle domande per accedere alla concessione degli interventi sono determinati con successivo decreto da emanarsi quando saranno disponibili le risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2006

p. *Il Ministro:* SCARPA BONAZZA BUORA

06A01968

DECRETO 18 gennaio 2006.

Dichiarazione dello stato di calamità naturale nei compartimenti marittimi dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», e successive modifiche, che,

all'art. 23, comma 1, ha abrogato la legge 5 febbraio 1992, n. 72, recante Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Visto, in particolare l'art. 14 del medesimo decreto legislativo, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA);

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto l'art. 23-*bis* del decreto legislativo n. 154/2004, il quale stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Vista l'istanza della Lega pesca del 3 ottobre 2003 con la quale è stato chiesto il riconoscimento di calamità naturale a seguito delle elevate temperature dei mesi estivi del 2003 che hanno determinato morìe di mitili adulti e di novellame negli allevamenti della costa emiliano-romagnola;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, nella quale è riconosciuta l'eccezionalità dell'evento;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 17 novembre 2005, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di calamità naturale nei compartimenti marittimi dell'Emilia-Romagna, a seguito dell'evento descritto;

Decreta:

Art. 1.

1. A seguito delle elevate temperature dei mesi estivi del 2003 che hanno determinato morìe di mitili di allevamento, è dichiarato lo stato di calamità naturale nei compartimenti marittimi dell'Emilia-Romagna.

2. Le modalità ed i criteri di presentazione delle domande per accedere alla concessione degli interventi sono determinati con successivo decreto da emanarsi quando saranno disponibili le risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2006

p. *Il Ministro:* SCARPA BONAZZA BUORA

06A01969

DECRETO 18 gennaio 2006.

Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel golfo di Trieste.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», e successive modifiche, che, all'art. 23, comma 1, ha abrogato la legge 5 febbraio 1992, n. 72, recante Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Visto, in particolare l'art. 14 del medesimo decreto legislativo, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA);

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla citata legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto l'art. 23-*bis* del decreto legislativo n. 154/2004, il quale stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Viste le istanze della Lega pesca e dell'AGCI pesca del 25 luglio 2003, e, successivamente, della Federcoopesca del 31 luglio 2003, con le quali è stato chiesto il riconoscimento di calamità naturale a seguito dello stato di sofferenza dei mitili di allevamento del golfo di Trieste, verificatasi a partire dal mese di giugno 2003 a causa dell'innalzamento della temperatura dell'acqua;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, nella quale è riconosciuta l'eccezionalità dell'evento;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 17 novembre 2005, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di calamità naturale nel golfo di Trieste a seguito dell'evento descritto;

Decreta:

Art. 1.

1. A seguito dello stato di sofferenza dei mitili di allevamento, verificatasi a partire dal mese di giugno 2003, a causa dell'innalzamento della temperatura dell'acqua, è dichiarato lo stato di calamità naturale nel golfo di Trieste.

2. Le modalità ed i criteri di presentazione delle domande per accedere alla concessione degli interventi sono determinati con successivo decreto da emanarsi quando saranno disponibili le risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2006

p. *Il Ministro:* SCARPA BONAZZA BUORA

06A01970

DECRETO 18 gennaio 2006.

Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Venezia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», e successive modifiche, che, all'art. 23, comma 1, ha abrogato la legge 5 febbraio 1992, n. 72, recante Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Visto, in particolare l'art. 14 del medesimo decreto legislativo, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA);

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto l'art. 23-*bis* del decreto legislativo n. 154/2004, il quale stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Vista l'istanza della Federcoopesca del 22 ottobre 2003, con la quale è stato chiesto il riconoscimento di calamità naturale a seguito della morìa di mitili di allevamento verificatasi nella laguna di Venezia e nel litorale antistante nei mesi estivi del 2003, a causa dell'elevata temperatura dell'acqua;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, nella quale è riconosciuta l'eccezionalità dell'evento;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 17 novembre 2005, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Venezia, a seguito dell'evento descritto;

Decreta:

Art. 1.

1. A seguito delle elevate temperature dei mesi estivi del 2003 che hanno determinato morìe di mitili di allevamento, è dichiarato lo stato di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Venezia.

2. Le modalità ed i criteri di presentazione delle domande per accedere alla concessione degli interventi sono determinati con successivo decreto da emanarsi quando saranno disponibili le risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2006

p. *Il Ministro:* SCARPA BONAZZA BUORA

06A01971

DECRETO 14 febbraio 2006.

Designazione delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri, quali autorità pubbliche, incaricate di effettuare controlli sulla denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1623/2005 del 4 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 259 del 5 ottobre 2005, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», prevista dall'art. 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla Regione Liguria con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale Autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri, sono designate quali Autorità pubbliche autorizzate ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2005 del 4 ottobre 2005.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri, del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri, dovranno assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Basilico Genovese», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».

Art. 4.

Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri, non possono modificare, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri, comunicano ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri, sono tenute ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri, comunicano con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali e quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri, immettono anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adottano eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Basilico Genovese», rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Liguria.

Art. 8.

Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguri, sono sottoposte alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla Regione Liguria, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A01972

DECRETO 15 febbraio 2006.

Variazione della sede del laboratorio «G.R. Biochemilab Sas di Albano Rosa & C.», autorizzato con decreto 7 aprile 2004, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 55 - del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 97 - del 26 aprile 2004, con il quale autorizza il «G.R. Biochemilab Sas di Albano Rosa & C.», ubicato in Modena, Strada Paganine n. 71, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che in data 6 febbraio 2006, il predetto laboratorio ha comunicato di aver trasferito la propria sede sempre in Modena, via Imola n. 14;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare la sede del laboratorio «G.R. Biochemilab Sas di Albano Rosa & C.»;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 7 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 97 - del 26 aprile 2004, relativo all'autorizzazione al laboratorio «G.R. Biochemilab Sas di Albano Rosa & C.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, è modificato nella sede, da Strada Paganine n. 71 in via Imola n. 14.

Il presente è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A01974

DECRETO 15 febbraio 2006.

Variazione della sede del laboratorio «G.R. Biochemilab Sas di Albano Rosa & C.», autorizzato con decreto 8 settembre 2005, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 55 - del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 220 del 21 settembre 2005, con il quale autorizza il «G.R. Biochemilab Sas di Albano Rosa & C.», ubicato in Modena, Strada Paganine n. 71, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale;

Considerato che in data 6 febbraio 2006, il predetto laboratorio ha comunicato di aver trasferito la propria sede sempre in Modena, via Imola n. 14;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare la sede del laboratorio «G.R. Biochemilab Sas di Albano Rosa & C.»;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 8 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 220 - del 21 settembre 2005, relativo all'autorizzazione al laboratorio «G.R. Biochemilab Sas di Albano Rosa & C.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, è modificato nella sede, da Strada Paganine n. 71 in via Imola n. 14.

Il presente è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A01975

DECRETO 15 febbraio 2006.

Cancellazione dell'organismo denominato «Centro assistenza e consulenza Srl» dall'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origini protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG), ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge Comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del predetto art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto ministeriale del 3 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 32 del 13 febbraio 2004 con il quale l'organismo denominato «Centro assistenza e consulenza Srl», ubicato in Ravenna, via Faentina n. 15 è stato iscritto nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origini protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

Vista la nota del 15 febbraio 2006, con la quale la società «Insecto Srl» di Ravenna, comunica di aver acquisita la società «Centro assistenza e consulenza Srl», ubicato in Ravenna, via Faentina n. 15 e chiede contestualmente la cancellazione del predetto organismo dall'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origini protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di cancellazione dell'organismo «Centro assistenza e consulenza Srl» dal predetto elenco;

Decreta:

Articolo unico

L'organismo denominato «Centro assistenza e consulenza Srl», con sede in Ravenna, via Faentina n. 15, è cancellato dall'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origini protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A01973

DECRETO 20 febbraio 2006.

Approvazione del metodo ufficiale di analisi per la determinazione della vitamina B1 negli alimenti per animali - Supplemento n. 19.

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

DI CONCERTO CON

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTERO DELLA SALUTE
IL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento di esecuzione dello stesso R.D.L., approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nelle suddette disposizioni nazionali dovranno essere eseguite dai laboratori incaricati con i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con il Ministero delle finanze, il Ministero della sanità ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, che prevedono, rispettivamente, l'istituzione presso questo Ministero di una commissione di studio per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti disciplinati dal citato R.D.L., la presenza in qualità di componenti di detta commissione di rappresentanti dei Ministeri concertanti e di enti o istituti specializzati nei settori e la possibilità che la commissione stessa sia articolata in sottocommissioni composte da esperti competenti per singole materie;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1988, che tra le funzioni attribuite alle divisioni dell'Ispettorato centrale repressione frodi ha previsto l'elaborazione ed aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi per i prodotti agroalimentari e le sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'art. 3, comma 3, stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, modificato con il decreto 11 novembre 2004, n. 294, con il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 gennaio 2001, n. 3, è stato emanato il Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi, riconfermando, tra le funzioni attribuite agli uffici dell'amministrazione centrale, l'elaborazione e l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi per i prodotti agroalimentari e le sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio il quale individua, nella categoria degli additivi nutrizionali destinati all'alimentazione animale, le vitamine, in quanto il loro apporto nella dieta favorisce lo sviluppo ed il mantenimento della vita;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, concernente il Regolamento di attuazione di talune direttive in materia di additivi nell'alimentazione animale, il quale, agli articoli 17 e 18, prescrive che il contenuto delle vitamine diverse dalla A, D ed E, deve essere indicato in etichetta qua-

lora dette sostanze sono aggiunte alle premiscele ed agli alimenti per animali e sono dosabili secondo metodi ufficiali di analisi;

Visto il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, relativo all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale, che impone in fase di commercializzazione il controllo ufficiale degli additivi, delle premiscele e degli alimenti per animali in relazione all'identità ed al contenuto degli additivi incorporati;

Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di controlli ufficiali nei mangimi e negli alimenti, che dispone all'art. 11 Capo III: Campionamento ed analisi, che i metodi di analisi devono essere caratterizzati, quando possibile, da opportuni criteri di precisione;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1971, con il quale sono stati approvati i «Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico», modificati ed integrati da ultimo con il decreto ministeriale 9 settembre 2004 - Supplemento n. 18;

Ritenuto necessario integrare la raccolta dei suddetti metodi ufficiali nazionali con un metodo di analisi, rapido e preciso, idoneo al controllo del contenuto della vitamina B1 aggiunta alle premiscele ed agli alimenti per animali;

Considerato il decreto del Ministero della sanità 21 febbraio 2001, con il quale sono state fissate le tolleranze in caso di divergenze tra il risultato del controllo ufficiale ed il tenore dichiarato, nelle premiscele e negli alimenti per animali, degli additivi appartenenti al gruppo delle vitamine, tra cui la vitamina B1;

Sentita la sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi relativi agli alimenti per gli animali, nominata con decreto ministeriale 28 settembre 2000;

Vista la direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il metodo ufficiale di analisi relativo alla determinazione del contenuto di vitamina B1 nelle premiscele e negli alimenti per animali, descritto nel Supplemento n. 19, allegato al presente decreto.

2. Il metodo descritto nell'allegato al presente decreto si applica al controllo dei prodotti nazionali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra a far parte della raccolta ufficiale dei metodi nazionali.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 febbraio 2006

p. *Il Ministero delle politiche agricole e forestali - L'ispettore Generale Capo per la repressione delle frodi*
LO PIPARO

p. *Il Ministero dell'economia e delle finanze - Il Direttore generale dell'Agenzia delle dogane*
GUAIANA

p. *Il Ministero della salute - Il Direttore generale della sanità veterinaria e degli alimenti*
MARABELLI

p. *Il Ministero delle attività produttive Il Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività*
GOTI

ALLEGATO

METODI DI ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI PER ANIMALI

Supplemento n. 19

Determinazione della vitamina B1

DETERMINAZIONE DELLA VITAMINA B_1

1. *Scopo e campo di applicazione.*

Il metodo serve per la determinazione della vitamina B_1 negli alimenti per animali e nelle premiscele.

Il limite di quantificazione è 5 mg/kg.

2. *Principio.*

La vitamina viene estratta a caldo con acido cloridrico diluito, ossidata a tiocromo, purificata e quindi determinata mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione a fase inversa (RP-HPLC) utilizzando un rivelatore a fluorescenza.

3. *Reagenti e materiali.*

3.1. Acido cloridrico 37% p.a.

3.1.1. Soluzione 0,01 N

3.1.2. Soluzione 1 N

3.1.3. Soluzione 6 N

3.2. Acqua per HPLC

3.3. Sodio acetato $3H_2O$ p.a.

3.3.1. Soluzione acquosa 2,5 M

3.4. Acido tricloroacetico p.a.

3.4.1. Soluzione acquosa al 50%

3.5. Sodio idrossido p.a.

3.5.1. Soluzione acquosa al 15%

3.6. Ferricianuro di potassio $[K_3Fe(CN)_6]$ p.a.

3.7. Reattivo ossidante (preparare al momento dell'uso): soluzione all'l% di ferricianuro di potassio (3.6.) in sodio idrossido (3.5.1.)

3.8. Potassio fosfato bibasico anidro (K_2HPO_3) p.a.

3.9. Acido ortofosforico 85% p.a.

3.10. Tampone fosfato 5 mM a pH 7,0: g 0,871 di potassio fosfato bibasico (3.8.) in 800 ml di acqua (3.2.);

aggiustare a pH 7,0 con acido ortofosforico (3.9.) e portare a 1000 ml con acqua. (3.2.)

3.11. Acetonitrile per HPLC

3.12. Metanolo per HPLC

3.13. Soluzione di lavaggio per cartucce SPE: soluzione al 5% di metanolo (3.12.) in tampone fosfato (3.10.) (v/v)

3.14. Fase mobile: miscela tampone fosfato (3.10.): acetonitrile (3.11.) 70 30 (v/v)

3.15. Tiamina cloridrato purissimo

3.15.1. Soluzione standard stock: pesare 50 mg di tiamina (3.15.) con l'approssimazione di 0,1 mg in un matraccio tarato da 100 ml, sciogliere con HC1 0,01 N (3.1.1.) e portare a volume. La soluzione, conservata al buio in frigorifero, è stabile 1 mese

3.16. Cartine indicatrici di pH

3.17. Filtri di carta rapidi

3.18. Cartucce per purificazione SPE C_{18} 500 mg

4. *Strumentazione.*

4.1. Bagno termostatico ad acqua od autoclave

4.2. Cromatografo liquido con rivelatore fluorimetrico

4.2.1. Colonna C_{18} ODS2 250x4,6 mm con relativa precolonna

5. *Modo di operare.*

5.1. Preparazione del campione.

Per la preparazione dell'aliquota da sottoporre ad analisi, procedere come indicato nei metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali di cui al decreto ministeriale 25 maggio 1982 - punto 1 del Supplemento n. 6- pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 25 settembre 1982.

5.2. Estrazione del campione:

5.2.1. Pesare (con l'approssimazione di 0,01g) da 5 a 20 grammi di campione, a seconda del contenuto di vitamina B_1, in un matraccio da 200 ml. Addizionare 100 ml di HC1 1 N (3.1.2.). Agitare per 15 minuti, verificare con la cartina (3.16.) che il pH sia inferiore a 3; altrimenti aggiungere 5 ml di HC1 6 N (3.1.3.), agitare per 15 minuti e verificare di nuovo il pH; se necessario, procedere con ulteriori aggiunte di HC1 6 N (3.1.3.).

5.2.2. Porre il matraccio in bagno termostatico ad acqua bollente od in autoclave in corrente di vapore per 5 minuti. Aggiungere 10 ml di soluzione di sodio acetato (3.3.1.) e agitare. Aggiungere 2 ml di soluzione di acido tricloroacetico (3.4.1.). Scaldare a 90ºC per 15 minuti. Raffreddare, portare a volume con acqua e filtrare su filtro di carta (3.17.). Il filtrato, può essere utilizzato il giorno seguente se conservato in frigorifero.

5.3. Ossidazione del campione.

Porre in un matraccio da 20 ml un'aliquota del filtrato, eventualmente diluito con acqua, contenente da 5 a 10μg di vitamina B1 e portare il volume a 10 ml con acqua; aggiungere 5 ml di reattivo ossidante (3.7.), agitare per 60 secondi esatti, aggiungere 1 ml di acido ortofosforico (3.9.) mescolare e portare a volume con acqua.

5.4. Purificazione del campione.

Attivare la cartuccia SPE (3.18.) facendo passare 2 ml di metanolo (3.12.), seguiti da 2 ml di acqua (3.2.). Far passare attraverso la cartuccia 5 ml di soluzione preparata come in (5.3.), lavare la cartuccia con 3 ml di soluzione di lavaggio (3.13.) scartando l'eluato ed evitando di mandare a secco la cartuccia. Eluire il tiocromo con 5 ml di metanolo (3.12.), raccogliere l'eluato in un matraccio da 5 ml e portare a volume con metanolo.

6. *Preparazione delle soluzioni di taratura.*

6.1. Preparazione delle soluzioni standard di lavoro: porre 1 ml della soluzione standard stock (3.15.1.) in un matraccio da 100 ml e portare a volume con acqua, da questa soluzione preparare le soluzioni standard di lavoro aventi concentrazioni comprese tra 0,5 e 2,5μg/ml.

6.2. Ossidazione.

Porre 5 ml di ciascuna soluzione standard di lavoro (6.1.) in un matraccio da 20 ml, aggiungere 5 ml di acqua e 5 ml di reattivo ossidante (3.7.), agitare per 60 secondi esatti, aggiungere 1 ml di acido ortofosforico (3.9.) mescolare e portare a volume.

6.3. Purificazione.

Per ciascuna soluzione standard di lavoro procedere come al punto (5.4.).

7. *Cromatografia.*

Iniettare 50μl delle soluzioni come preparate in (5.4.) e (6.3.) nel cromatografo, alle seguenti condizioni di lavoro: temperatura della colonna: ambiente; velocità di flusso della fase mobile: 0,6 ml/min.; rivelazione fluorimetrica: λ di eccitazione: 360 nm, λ di emissione: 430 nm.

8. *Calcolo dei risultati.*

Determinare la concentrazione di vitamina B_1 in μg/ml nella soluzione campione, interpolando sulla curva di taratura, costruita riportando sulle ascisse i valori delle aree dei picchi corrispondenti alle soluzioni standard e sulle ordinate le relative concentrazioni, il valore dell'area del picco della soluzione campione. Il contenuto di vitamina B_1 del campione (C) espresso in mg/kg si ottiene tenendo conto delle diluizioni effettuate in base alla seguente formula:

$$C\ (mg/kg) = c * d/m$$

dove:

c = contenuto in vitamina B_1 (μg/ml) della soluzione campione, ottenuto per interpolazione

d = fattore di diluizione

m = massa, in grammi, dell'aliquota del campione sottoposta ad analisi.

9. *Risultati statistici di uno studio collaborativo.*

È stato organizzato uno studio collaborativo (anno 2003) nel quale 11 laboratori hanno analizzato una premiscela, un mangime minerale complementare ed un mangime completo (8 laboratori). Su ogni tipologia di prodotto sono state eseguite 3 determinazioni.

La seguente tabella riporta i risultati ottenuti:

Risultati di uno studio collaborativo sulla vitamina B_1 (anno 2003)

	Premiscela	Mangime Minerale	Mangime completo
Laboratori partecipanti	11	11	8
N. dati accettati	27	33	24
Media (mg/Kg)	484,20	45,53	7,03
Scarto tipo di ripetibilità (mg/Kg)	20,51	2,14	0,31
Coeff. di variazione della ripetibilità CVr (%)	4,2	4,7	4,4
Limite di ripetibilità (mg/Kg)	61	6	0,9
Scarto tipo di riproducibilità (mg/Kg)	25,46	5,20	0,9
Limite di CVR (%) secondo Horwitz	8	11	13
Coeff. di variazione della riproducibilità CVR (%)	5	11	13
Limite di riproducibilità (mg/Kg)	76	16	2,9
Recupero medio (%)	97	97	88
Quantità nominale (mg/Kg)	500	50	5
Scostamento	15,8	4,5	2,03
Scostamento massimo tollerabile ($2*A_M*S_R$)	19,8	5,7	1,2

06A01986

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 20 febbraio 2006.

Modifica del regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo attualmente vigente del regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura;

Vista la delibera in data 14 dicembre 2005 con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha inserito l'art. 29-*bis* del regolamento interno;

Decreta:

Dopo l'art. 29 del regolamento interno è inserito il seguente articolo:

Art. 29-*bis.*

«1. È istituito il Comitato per le pari opportunità in magistratura con il compito di formulare, alle competenti Commissioni referenti, pareri e proposte finalizzati alla rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro dei magistrati oltre che alla promozione di azioni positive.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Commissione per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia ed è composto da: *a)* due componenti del Consiglio Superiore della Magistratura; *b)* sei magistrati ordinari designati, in proporzione della loro rappresentatività, da associazioni della magistratura; *c)* due esperti designati dal comitato nazionale e dalla commissione per le pari opportunità fra uomo e donna istituiti, rispettivamente, presso il Ministero del lavoro e il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Presidente ed i componenti del Comitato restano in carica fino alla fine della consiliatura in cui sono stati nominati.

4. Il Consiglio Superiore della Magistratura procede alla nomina del presidente e dei componenti non oltre tre mesi dal suo insediamento. Qualora, pur dopo la nomina del presidente e dei componenti del Consiglio Superiore, le associazioni e le amministrazioni indicate al comma 2 lettere *b)* e *c)*, non abbiano provveduto alla designazione dei loro componenti, quelli facenti parte del precedente Comitato sono prorogati di diritto fino a quando queste non intervengono.».

Roma, 20 febbraio 2006

CIAMPI

FERRANTI, *Segretario Generale del Consiglio Superiore della Magistratura*

06A02014

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 16 febbraio 2006.

Codice deontologico e di buona condotta per i dati trattati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. (Deliberazione n. 3).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la deliberazione del 10 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 febbraio 2000, n. 46, con la quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di alcuni codici di deontologia e di buona condotta in conformità alla legge n. 675/1996 (articoli 22, comma 4 e 31, comma 1, lettera *h)*;

Rilevato che tra tali codici figurava anche quello relativo ai dati personali trattati per svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge;

Rilevato che alcuni soggetti pubblici e privati hanno aderito all'invito formulato pubblicamente dal Garante comunicando a questa Autorità la volontà di partecipare all'adozione di tale codice di deontologia e di buona condotta;

Rilevato che su questa base sono stati avviati, tra le categorie interessate, i lavori preparatori del medesimo codice di deontologia e di buona condotta;

Rilevato che è successivamente entrato in vigore il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) che ha riproposto le previsioni normative relative sia al predetto codice di deontologia e di buona condotta (art. 135), sia ai compiti del Garante di: *a)* promuovere nell'ambito delle categorie interessate la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali; *b)* verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati; *c)* contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva, adottate dagli Stati membri;

Rilevata la necessità di promuovere la ripresa dei lavori preparatori relativi al codice deontologia e di buona condotta di cui al citato art. 135, dopo la pausa dei medesimi lavori che si è registrata nel periodo antecedente e successivo all'entrata in vigore del Codice del 2003;

Considerato che pur non essendo intervenute sostanziali modifiche normative di rilievo per il medesimo codice di deontologia e di buona condotta, sussiste la necessità di verificare eventuali novità intervenute nelle categorie interessate, rilevanti ai fini dell'applicazione del principio di rappresentatività (art. 12 del Codice);

Rilevata l'esigenza, nel quadro della ripresa dei predetti lavori preparatori, di invitare i soggetti pubblici e privati interessati al medesimo codice di deontologia e di buona condotta a comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo 2006, eventuali mutamenti intervenuti nel loro ambito — o altre circostanze utili — rilevanti ai fini della rappresentatività (in particolare, per effetto della formazione di nuovi soggetti rappresentativi, del mutamento di denominazione o configurazione di alcuni di essi, o dell'eventuale mancata comunicazione all'Autorità in adesione all'invito formulato con la predetta deliberazione del 10 febbraio 2000);

Ritenuta l'opportunità di dare ampia pubblicità a tale nuovo invito, anche attraverso la pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Riservata ogni valutazione in ordine al rispetto del principio di rappresentatività, ai sensi del predetto art. 12 del Codice;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le proposte e le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del regolamento n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

Tutto ciò premesso il Garante:

nel quadro della ripresa dei lavori preparatori relativi al codice di deontologia e di buona condotta previsto dall'art. 135 del Codice, invita tutti i rappresentanti delle categorie interessate, aventi titolo a partecipare, in base al principio di rappresentatività (art. 12 del Codice), all'adozione del medesimo codice, a dare comunicazione a questa Autorità di eventuali mutamenti intervenuti nel loro ambito — o altre circostanze utili — rilevanti ai fini della rappresentatività.

La comunicazione dovrà essere inoltrata al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, entro il 31 marzo 2006 (n. fax 06.69677785;

e-mail: codiceforense@garanteprivacy.it).

Roma, 16 febbraio 2006

Il presidente: PIZZETTI

Il relatore: CHIARAVALLOTTI

Il segretario generale: BUTTARELLI

06A01977

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, sezione staccata di Breno, il giorno 18 gennaio 2006.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota protocollo n. 1135 del 25 gennaio 2006 del direttore dell'ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di Breno, nel giorno 18 gennaio 2006, dalle ore 8 alle ore 8,15;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, sezione staccata di Breno, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 8 alle ore 8,15, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota protocollo n. 180 in data 7 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Breno, nel giorno 18 gennaio 2006 dalle ore 8 alle ore 8,15.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A01994

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, il giorno 18 gennaio 2006.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota protocollo n. 1135 del 25 gennaio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 18 gennaio 2006;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale di entrambi le sedi del capoluogo ad assemblee sindacali distinte indette dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL agenzie fiscali, tenutesi dalle ore 8,30 alle ore 8,45, per i servizi catastali e dalle ore 8 alle ore 8,15 per i servizi di pubblicità immobiliare, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota protocollo n. 181 in data 7 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, nel giorno 18 gennaio 2006 dalle ore 8,30 alle ore 8,45 per i servizi catastali e dalle ore 8 alle ore 8,15 per i servizi di pubblicità immobiliari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A01995

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, il giorno 17 gennaio 2006.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota protocollo n. 1134 del 25 gennaio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 17 gennaio 2006;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Brescia, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale di entrambe le sedi del capoluogo ad assemblee sindacali distinte indette dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL agenzie fiscali, tenutesi dalle ore 8,30 alle ore 8,45, per i servizi catastali e dalle ore 8 alle ore 8,15 per i servizi di pubblicità immobiliare, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota protocollo n. 183 in data 7 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, nel giorno 17 gennaio 2006 dalle ore 8,30 alle ore 8,45 per i servizi catastali e dalle ore 8 alle ore 8,15 per i servizi di pubblicità immobiliare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A01996

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, sezione staccata di Breno il giorno 17 gennaio 2006.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota protocollo n. 1134 del 25 gennaio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di Breno, nel giorno 17 gennaio 2006, dalle ore 8 alle ore 8,15;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, sezione staccata di Breno, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 8 alle ore 8,15, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota protocollo n. 182 in data 7 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Breno, nel giorno 17 gennaio 2006 dalle ore 8 alle ore 8,15.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A01997

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Messina.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Messina nei giorni 16, 18 e 20 gennaio 2006 dalle ore 11 alle ore 13.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, poiché la maggior parte del personale ha partecipato alle manifestazioni indette dalle OO.SS. a sostegno delle trattative per il rinnovo del CCNL delle agenzie fiscali, l'Ufficio provinciale su indicato, non ha potuto prestare con regolarità i servizi istituzionali di propria competenza.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo n. 32/2001, art. 10;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 15 febbraio 2006

Il direttore regionale: IMBROGLINI

06A01989

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Caltanissetta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Caltanissetta il giorno 16 gennaio 2006 dalle ore 9 alle ore 11,30, i giorni 24 e 26 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 11,30.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, poiché la maggior parte del per-

sonale ha partecipato alle manifestazioni indette dalle OO.SS. a sostegno delle trattative per il rinnovo del CCNL delle agenzie fiscali, l'Ufficio provinciale su indicato, non ha potuto prestare con regolarità i servizi istituzionali di propria competenza.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo n. 32/2001, art. 10;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Palermo, 15 febbraio 2006

Il direttore regionale: IMBROGLINI

06A01990

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Agrigento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Agrigento nel giorno 16 gennaio 2006 dalle ore 11 alle ore 14, nei giorni 24 e 26 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 11.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, poiché la maggior parte del personale ha partecipato alle manifestazioni indette dalle OO.SS. a sostegno delle trattative per il rinnovo del CCNL delle agenzie fiscali, l'Ufficio provinciale su indicato, non ha potuto prestare con regolarità i servizi istituzionali di propria competenza.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo n. 32/2001, art. 10;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 15 febbraio 2006

Il direttore regionale: IMBROGLINI

06A01991

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, il giorno 19 gennaio 2006.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1136 del 25 gennaio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 19 gennaio 2006;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale di entrambe le sedi del capoluogo ad assemblee sindacali distinte indette dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL agenzie fiscali, tenutesi dalle ore 8,30 alle ore 8,45 per i servizi catastali e dalle ore 8 alle ore 8,15 per i servizi di pubblicità immobiliare, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 179 in data 7 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, nel giorno 19 gennaio 2006 dalle ore 8,30 alle ore 8,45 per i servizi catastali e dalle ore 8 alle ore 8,15 per i servizi di pubblicità immobiliare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A01992

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, sezione staccata di Breno, il giorno 19 gennaio 2006.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1136 del 25 gennaio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di Breno, nel giorno 19 gennaio 2006, dalle ore 8 alle ore 8,15;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, sezione staccata di Breno, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 8 alle ore 8,15, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 178 in data 7 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Breno, nel giorno 19 gennaio 2006 dalle ore 8 alle ore 8,15.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A01993

DECRETO 23 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 18 gennaio 2006, prot. n. 2806, con la quale è stata comunicata lo svolgimento quotidiano di assemblee, causando l'irregolare funzionamento delle circoscrizioni RM1, RM2 e della Sala visure catasto nel giorno 17 gennaio 2006 dell'Ufficio provinciale di Roma;

Accertato che tale interruzione è da attribuirsi alla causa di assemblee sindacali per il mancato rinnovo del contratto di lavoro;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Vista la nota n. 634 del 2 febbraio 2006 inviata all'ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella Direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato Ufficio è accertato come segue:

per il giorno 18 gennaio 2006, irregolare funzionamento per assemblee sindacali presso le circoscrizioni RM1, RM2 e Sala visure catasto;

regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2006

Il direttore regionale: MOLINARI

05A02022

PROVVEDIMENTO 23 febbraio 2006.

Approvazione delle nuove specifiche tecniche e della procedura Pregeo 9 per la predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico, di cui all'articolo 8 della legge 1º ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione delle disposizioni legislative sul riordinamento dell'imposta fondiaria, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista la legge 1º ottobre 1969, n. 679, concernente la «Semplificazione delle procedure catastali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente il «Perfezionamento e revisione del sistema catastale»;

Visto il regolamento, recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, adottato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, ed in particolare l'art. 5, comma 3, il quale stabilisce che la modifica o l'integrazione dei modelli, delle formalità e delle procedure per gli adempimenti degli obblighi di cui al regolamento stesso possono essere adottate con provvedimento del direttore generale del Dipartimento del territorio;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio, deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1º gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, concernente le «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano»;

Visto il provvedimento 3 dicembre 2003 del direttore dell'Agenzia del territorio con cui è stata approvata la «Procedura Pregeo 8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento automatico della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS»;

Considerata l'esigenza, in relazione agli sviluppi tecnologici dei sistemi informatici in dotazione dell'amministrazione, di adottare nuove specifiche tecniche e una nuova procedura informatica per la predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico di cui all'art. 8 della legge 1º ottobre 1969, n. 679, ed agli art.icoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, da presentare agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio;

Dispone:

Art. 1.

Modalità di presentazione

1. Sono approvate le nuove specifiche tecniche, riportate nell'allegato 1, per la presentazione in tutto il territorio nazionale, con esclusione delle circoscrizioni territoriali per le quali la gestione del catasto terreni è attribuita alle province autonome di Trento e Bolzano, degli atti di aggiornamento geometrico di cui all'articolo 8 della legge 1º ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

2. È approvata la procedura informatica Pregeo 9 per la predisposizione degli atti di aggiornamento catastali di cui al comma 1.

3. Gli elaborati redatti in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 1 e prodotti a stampa secondo la procedura informatica di cui al comma 2, sostituiscono i modelli cartacei attualmente in uso per la presentazione degli atti di aggiornamento geometrico.

Art. 2.

Decorrenza

1. Gli atti di aggiornamento geometrico di cui all'art. 1 possono essere presentati in conformità alle specifiche tecniche e alla procedura di cui al medesimo articolo, a partire dal giorno successivo alla data della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Gli atti di aggiornamento geometrico di cui all'art. 1 devono essere presentati in conformità alle specifiche tecniche e alla procedura di cui al medesimo articolo a far data dal 1º gennaio 2007.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Roma, 23 febbraio 2006

Il direttore dell'Agenzia: PICARDI

ALLEGATO 1

SPECIFICHE TECNICHE DEL FILE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO GEOMETRICO DEL CATASTO TERRENI

Ciascun atto di aggiornamento di cui all'art. 1, è costituito da un documento elettronico in formato PDF identificato da:

- *nome documento*: fino a sei caratteri alfanumerici seguiti dal valore fisso "_modulistica";
- *estensione*: valore fisso "pdf".

Il documento in formato elettronico contiene dati a valori fissi e dati a valori variabili ed è costituito da modelli ottenibili a stampa nel formato UNI A4 (cm. 21 in orizzontale e cm. 29,7 in verticale). Nel Sub Allegato 1 sono descritti la struttura ed il contenuto del documento informatico.

I dati a valori variabili sono costituiti da:

- dati contenuti nel file Pregeo. Il formato e la struttura di tale file sono documentati nel Sub Allegato 2;
- dati complementari aventi le caratteristiche indicate nella tabella riportata nel sub allegato 3.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL DOCUMENTO INFORMATICO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO GEOMETRICI DEL CATASTO TERRENI.

Di seguito vengono indicate le modalità con le quali è effettuata la stampa degli atti geometrici del Catasto Terreni di cui all'art. 1.

Il documento stampato si compone di due *sezioni* articolate in *modelli*. Di seguito viene riportata la struttura dell'atto:

- sezione **ATTO DI AGGIORNAMENTO**:
  - modello *Informazioni generali*;
  - modello *Informazioni censuarie*;
  - modello *Informazioni geometriche*;
- sezione **ELABORATI TECNICI**:
  - modello *Informazioni geometriche*;
  - modello *Libretto delle misure*;
  - modello *Relazione tecnica*;
  - modello *Schema del rilievo*;
  - modello *Sviluppo*;
  - modelli *Informazioni sui soggetti*.

Ciascun modello è strutturato in tre parti:

- intestazione;
- dati generali;
- corpo del modello.

L'intestazione contiene la indicazione del tipo di atto (tipo frazionamento, tipo mappale, tipo mappale con frazionamento e tipo particellare).

Sezione ATTO DI AGGIORNAMENTO

1. modello ***Informazioni generali***
   a. Intestazione: contiene l'etichetta relativa al numero di protocollo e alla data di presentazione dell'atto di aggiornamento, la denominazione dell'Ufficio territorialmente competente presso cui l'atto è stato presentato. Contiene inoltre la tipologia di atto di aggiornamento (Tipo Frazionamento, Tipo Mappale o Tipo Mappale con Frazionamento e Tipo Particellare), l'indicazione di sezione e modello ed il numero di pagina nel formato ***m di n***;
   b. Dati generali: non presenti;

c. Corpo del modello:
   i. Particelle:
      - testo fisso: etichette dei campi;
      - dati: relativi ai parametri identificativi delle particelle oggetto dell'atto (comune, sezione censuaria, foglio e particella/e);
      - testo variabile: non presente;
   ii. Firma delle parti o loro delegati:
      - testo fisso: etichette dei campi, dichiarazione delle parti sulla conoscenza del contenuto dell'atto e fincature per l'apposizione della firma da parte dei soggetti sottoscrittori;
      - dati: dati anagrafici dei soggetti che sottoscrivono l'atto di aggiornamento ai sensi del DM 701/98;
      - testo variabile: non presente;
   iii. Tecnico redattore:
      - testo fisso: etichette dei campi e fincature per l'apposizione di data e firma;
      - dati: dati del tecnico redattore dell'atto di aggiornamento (nome e cognome, qualifica, Provincia e dell'Albo professionale presso cui è iscritto e numero di iscrizione, codice fiscale);
      - testo variabile: indicazione della tipologia di lettera d'incarico;
   iv. Attestazione di avvenuto deposito:
      - testo fisso: attestazione di avvenuto deposito e fincature per data e firma;
      - dati: non presenti;
      - testo variabile: non presente;

2. modello ***Informazioni censuarie***
   a. Intestazione: contiene l'etichetta relativa al numero di protocollo e alla data di presentazione dell'atto di aggiornamento, la denominazione dell'Ufficio territorialmente competente presso cui l'atto è stato presentato. Contiene inoltre la tipologia di atto di aggiornamento (Tipo Frazionamento, Tipo Mappale o Tipo Mappale con Frazionamento e Tipo Particellare), l'indicazione di sezione e modello ed il numero di pagina nel formato *m di n*;
   b. Dati generali:
      i. Dati generali del tipo:
         - testo fisso: etichette dei campi;
         - dati: relativi ai parametri identificativi delle particelle oggetto dell'atto (comune, sezione censuaria, foglio e particella/e) e del tecnico redattore (nome e cognome, qualifica, Provincia e dell'Albo professionale presso cui è iscritto e numero di iscrizione, codice fiscale);
         - testo variabile: non presente;

c. Corpo del modello:
   i. Modello censuario:
   - testo fisso: "Informazioni complementari";
   - dati: dati ed informazioni necessari a descrivere le operazioni da compiere sulle particelle oggetto dell'atto e alla dimostrazione delle conseguenti variazioni da apportare nella banca dati censuaria del Catasto Terreni. Informazioni complementari;
   - testo variabile: intestazione del tipo di modello (Mappale, Frazionamento o Ausiliario);

3. modello ***Informazioni geometriche***
   a. Intestazione: contiene l'etichetta relativa al numero di protocollo e alla data di presentazione dell'atto di aggiornamento, la denominazione dell'Ufficio territorialmente competente presso cui l'atto è stato presentato. Contiene inoltre la tipologia di atto di aggiornamento (Tipo Frazionamento, Tipo Mappale o Tipo Mappale con Frazionamento e Tipo Particellare), l'indicazione di sezione e modello ed il numero di pagina nel formato *m di n*;
   b. Dati generali:
      i. Dati generali del tipo:
      - testo fisso: etichette dei campi;
      - dati: relativi ai parametri identificativi delle particelle oggetto dell'atto (comune, sezione censuaria, foglio e particella/e) e del tecnico redattore (nome e cognome, qualifica, Provincia e dell'Albo professionale presso cui è iscritto e numero di iscrizione, codice fiscale);
      - testo variabile: non presente;
   c. Corpo del modello:
      i. Proposta di aggiornamento (rappresentazione grafica):
      - testo fisso: "I punti di appoggio e le nuove linee da introdurre in mappa sono descritte nel LIBRETTO DELLE MISURE" ed etichette dei campi;
      - dati: scala della rappresentazione;
      - testo variabile: rappresentazione grafico simbolica;

Sezione ELABORATI TECNICI

1. modello ***Informazioni geometriche***
   a. Intestazione: contiene l'etichetta relativa al numero di protocollo e alla data di presentazione dell'atto di aggiornamento, la denominazione dell'Ufficio territorialmente competente presso cui l'atto è stato presentato. Contiene inoltre la tipologia di atto di aggiornamento (Tipo Frazionamento, Tipo Mappale o Tipo Mappale con Frazionamento e Tipo Particellare), l'indicazione di sezione e modello ed il numero di pagina nel formato *m di n*;

b. Dati generali:
   i. Dati generali del tipo:
      - testo fisso: etichette dei campi;
      - dati: relativi ai parametri identificativi delle particelle oggetto dell'atto (comune, sezione censuaria, foglio e particella/e) e del tecnico redattore (nome e cognome, qualifica, Provincia e dell'Albo professionale presso cui è iscritto e numero di iscrizione, codice fiscale);
      - testo variabile: non presente;
c. Corpo del modello:
   i. Proposta di aggiornamento (rappresentazione alfanumerica):
      - testo fisso: etichette dei campi;
      - dati: relativi all'estratto mappa rilasciato dall'Ufficio (denominazione dell'ufficio che ha rilasciato l'estratto, data di produzione, numero di protocollo e codice di riscontro). I dati sono quelli contenuti nel file della *proposta di aggiornamento*;
      - testo variabile: "Autoallestito" nel solo caso di estratto mappa prodotto autonomamente dal professionista;

2. modello ***Libretto delle misure***
   a. Intestazione: contiene l'etichetta relativa al numero di protocollo e alla data di presentazione dell'atto di aggiornamento, la denominazione dell'Ufficio territorialmente competente presso cui l'atto è stato presentato. Contiene inoltre la tipologia di atto di aggiornamento (Tipo Frazionamento, Tipo Mappale o Tipo Mappale con Frazionamento e Tipo Particellare), l'indicazione di sezione e modello ed il numero di pagina nel formato *m di n*;
   b. Dati generali:
      i. Dati generali del tipo:
         - testo fisso: etichette dei campi;
         - dati: relativi ai parametri identificativi delle particelle oggetto dell'atto (comune, sezione censuaria, foglio e particella/e) e del tecnico redattore (nome e cognome, qualifica, Provincia e dell'Albo professionale presso cui è iscritto e numero di iscrizione, codice fiscale);
         - testo variabile: non presente;
   c. Corpo del modello:
         - testo fisso: non presente;
         - dati: tutti i record che compongono il libretto delle misure;
         - testo variabile: non presente;

3. modello ***Relazione tecnica***
   a. Intestazione: contiene l'etichetta relativa al numero di protocollo e alla data di presentazione dell'atto di aggiornamento, la denominazione dell'Ufficio territorialmente competente presso cui l'atto è stato presentato. Contiene inoltre la tipologia di atto di aggiornamento (Tipo Frazionamento, Tipo Mappale o Tipo Mappale con Frazionamento e Tipo Particellare), l'indicazione di sezione e modello ed il numero di pagina nel formato *m di n*;
   b. Dati generali:
      i. Dati generali del tipo:
         - testo fisso: etichette dei campi;
         - dati: relativi ai parametri identificativi delle particelle oggetto dell'atto (comune, sezione censuaria, foglio e particella/e) e del tecnico redattore (nome e cognome, qualifica, Provincia e dell'Albo professionale presso cui è iscritto e numero di iscrizione, codice fiscale);
         - testo variabile: non presente;
   c. Corpo del modello:
         - testo fisso: non presente;
         - dati: testo della relazione tecnica;
         - testo variabile: non presente;
4. modello ***Schema del rilievo***
   a. Intestazione: contiene l'etichetta relativa al numero di protocollo e alla data di presentazione dell'atto di aggiornamento, la denominazione dell'Ufficio territorialmente competente presso cui l'atto è stato presentato. Contiene inoltre la tipologia di atto di aggiornamento (Tipo Frazionamento, Tipo Mappale o Tipo Mappale con Frazionamento e Tipo Particellare), l'indicazione di sezione e modello ed il numero di pagina nel formato *m di n*;
   b. Dati generali:
      i. Dati generali del tipo:
         - testo fisso: etichette dei campi;
         - dati: relativi ai parametri identificativi delle particelle oggetto dell'atto (comune, sezione censuaria, foglio e particella/e) e del tecnico redattore (nome e cognome, qualifica, Provincia e dell'Albo professionale presso cui è iscritto e numero di iscrizione, codice fiscale);
         - testo variabile: non presente;
   c. Corpo del modello:
         - testo fisso: non presente;
         - dati: scala della rappresentazione;
         - testo variabile: rappresentazione grafico simbolica;

5. modello ***Sviluppo***
   a. Intestazione: contiene l'etichetta relativa al numero di protocollo e alla data di presentazione dell'atto di aggiornamento, la denominazione dell'Ufficio territorialmente competente presso cui l'atto è stato presentato. Contiene inoltre la tipologia di atto di aggiornamento (Tipo Frazionamento, Tipo Mappale o Tipo Mappale con Frazionamento e Tipo Particellare), l'indicazione di sezione e modello ed il numero di pagina nel formato *m di n*;
   b. Dati generali:
      i. Dati generali del tipo:
         - testo fisso: etichette dei campi;
         - dati: relativi ai parametri identificativi delle particelle oggetto dell'atto (comune, sezione censuaria, foglio e particella/e) e del tecnico redattore (nome e cognome, qualifica, Provincia e dell'Albo professionale presso cui è iscritto e numero di iscrizione, codice fiscale);
         - testo variabile: non presente;
   c. Corpo del modello:
         - testo fisso: non presente;
         - dati: scala della rappresentazione;
         - testo variabile: rappresentazione grafico simbolica;
6. modello ***Informazioni sui soggetti***
   a. Intestazione: contiene l'etichetta relativa al numero di protocollo e alla data di presentazione dell'atto di aggiornamento, la denominazione dell'Ufficio territorialmente competente presso cui l'atto è stato presentato. Contiene inoltre la tipologia di atto di aggiornamento (Tipo Frazionamento, Tipo Mappale o Tipo Mappale con Frazionamento e Tipo Particellare), l'indicazione di sezione e modello ed il numero di pagina nel formato *m di n*;
   b. Dati generali:
      i. Dati generali del tipo:
         - testo fisso: etichette dei campi;
         - dati: relativi ai parametri identificativi delle particelle oggetto dell'atto (comune, sezione censuaria, foglio e particella/e) e del tecnico redattore (nome e cognome, qualifica, Provincia e dell'Albo professionale presso cui è iscritto e numero di iscrizione, codice fiscale);
         - testo variabile: non presente;

c. Corpo del modello:

i. Titolari di diritti reali:
- testo fisso: “Ditta dichiarata per la particella *n*” e “Motivi del disallineamento”;
- dati: dati anagrafici dei soggetti che compongono la ditta dichiarata da iscrivere al Catasto Urbano;
- testo variabile: testo per la specificazione del motivo di disallineamento;

i. Informazioni complementari:
- testo fisso: “Informazioni complementari”;
- dati: testo descrittivo delle informazioni complementari;
- testo variabile: non presente.

Oltre a tutto quanto specificato sopra, fanno parte delle riproduzione a stampa dei nuovi modelli tutti gli elementi grafici di completamento dei modelli (linee di separazione di diverso spessore).

SUB ALLEGATO 2

STRUTTURA E CONTENUTO DEL FILE PREGEO.

Il **file PREGEO** è articolato in quattro SEZIONI ciascuna delle quali contiene una sequenza di RIGHE DI INFORMAZIONE standardizzate. Di seguito viene fornita la descrizione della struttura del file e del contenuto di ciascun tipo di riga di informazione:

Struttura del file

Ciascun file Pregeo è costituito dalle seguenti 4 sezioni:

- SEZIONE **LIBRETTO DELLE MISURE;**
- SEZIONE **RELAZIONE TECNICA**;
- SEZIONE **MODELLO CENSUARIO**;
- SEZIONE **PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO**.

Descrizione dei Tipi Riga

Caratteristiche generali

Tutti i campi che compongono ciascuna riga del file devono essere separati dal carattere "|" (Codice ASCII: 124).

I campi che si riferiscono a misure non devono contenere spazi (Codice ASCII: 32). I campi "Note di commento" possono contenere caratteri alfabetici, numerici, segni di punteggiatura, lo spazio ed il simbolo "*" (asterisco). Non sono ammessi campi nulli ("||").

Inoltre, se non diversamente specificato, i dati sotto elencati devono essere espressi utilizzando i seguenti criteri e formati:

- *angoli* e *direzioni*: gradi centesimali con un massimo di quattro cifre decimali dopo il punto;
- *coordinate*, *distanze* e *misure lineari*: metri con un massimo di tre cifre decimali dopo il punto;
- *elementi della matrice di varianza-covarianza*:metri quadri anche in notazione scientifica o con otto cifre decimali dopo il punto
- *date*: giorno, mese ed anno nel formato "ggmmaaaa".

I vari tipi di RIGHE DI INFORMAZIONE sono identificati da un codice numerico (da 0 a 9).

I tipi riga 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 possono esplicitare un diverso contenuto informativo a seconda della sezione del file Pregeo cui appartengono e/o a seconda dell'entità che descrivono o ancora, a parità di sezione ed entità, a seconda della metodologia e/o della strumentazione utilizzate per effettuare il rilievo. In relazione a ciò, il numero totale delle varie specie di tipi riga è pari a 35. Nel paragrafo seguente, a fianco alla denominazione è indicato tra parentesi il numero distintivo di ciascuna di esse.

Tipi di riga di informazione inclusi nella sezione LIBRETTO DELLE MISURE

Tipo riga 0

Dati statistici (1)

Contiene i dati statistici propri del singolo atto di aggiornamento ed è composta dai seguenti campi:

- *tipo riga*: codice numerico identificativo del tipo di riga;
- *data*: data di compilazione del libretto delle misure;
- *protocollo*: numero identificativo del libretto delle misure;
- *codice comune*: codice nazionale o codice catastale del comune, seguito dall'eventuale carattere alfabetico identificativo della Sezione censuaria;
- *foglio*: codice identificativo del foglio di mappa/allegato nel quale ricadono la/e particella/e interessata/e dell'atto geometrico di aggiornamento;
- *mappali*: identificativo di almeno una delle particelle interessate dall'atto geometrico di aggiornamento;
- *tecnico redattore*: cognome e nome del tecnico redattore, separati da uno spazio;
- *qualifica*: qualifica professionale del tecnico redattore;
- *provincia di iscrizione*: Provincia sede dell'ordine professionale al quale è iscritto il tecnico redattore.

Tipo riga 1

Stazione celerimetrica (2)

Contiene i dati che permettono di descrivere una stazione celerimetrica dalla quale è stato effettuato un rilievo esclusivamente planimetrico. Questo tipo di riga è composta dai seguenti campi:

- *tipo riga*: codice numerico identificativo del tipo di riga;
- *nome stazione*: numero identificativo del punto di stazione;
- *materializzazione del punto*: descrizione della materializzazione del punto.

Stazione celerimetrica con informazioni altimetriche (3)

Contiene i dati che permettono di descrivere una stazione celerimetrica della quale si è rilevata l'altezza strumentale ed è stato effettuato un rilievo plano-altimetrico. Questo tipo di riga è composta dai seguenti campi:

- *tipo riga*: codice numerico identificativo del tipo di riga;
- *nome stazione*: numero identificativo del punto di stazione;
- *altezza strumentale*: misura dell'altezza strumentale;
- *materializzazione del punto*: descrizione della materializzazione del punto.

Punto iniziale di baseline (4)

Contiene i dati relativi al punto iniziale di una baseline ed è composta dai seguenti campi:

- *tipo riga*: codice numerico identificativo del tipo di riga;
- *nome punto iniziale*: numero identificativo del punto iniziale della baseline;
- *coordinate geocentriche*: coordinate geocentriche (X, Y e Z) del punto iniziale della baseline;
- *altezza antenna*: misura dell'altezza dell'antenna;
- *materializzazione del punto*: descrizione della materializzazione del punto.

Tipo riga 2

Osservazione celerimetrica con distanza ridotta all'orizzonte (5)

Contiene i dati relativi alle misure effettuate da una stazione celerimetrica verso un punto osservato. E' composta dai seguenti campi:

- *tipo riga*: codice numerico identificativo del tipo di riga;
- *nome punto osservato*: numero identificativo del punto osservato;
- *direzione azimutale*: misura della direzione azimutale;
- *distanza ridotta*: misura della distanza ridotta all'orizzonte;
- *materializzazione del punto*: descrizione della materializzazione del punto.

Osservazione celerimetrica con distanza inclinata (6)

Contiene i dati relativi alle misure effettuate da una stazione celerimetrica verso un punto osservato. E' composta dai seguenti campi:

- *tipo riga*: codice numerico identificativo del tipo di riga;
- *nome punto osservato*: numero identificativo del punto osservato;
- *direzione azimutale*: misura della direzione azimutale;
- *angolo zenitale*: misura dell'angolo zenitale;
- *distanza inclinata*: misura della distanza inclinata;
- *materializzazione del punto*: descrizione della materializzazione del punto.

Osservazione celerimetrica con distanza inclinata e altezza mira (7)

Contiene i dati relativi alle misure effettuate da una stazione celerimetrica verso un punto osservato. E' composta dai seguenti campi:numero identificativo del punto osservato;

- *tipo riga*: codice numerico identificativo del tipo di riga;
- *nome punto osservato*: numero identificativo del punto osservato;
- *direzione azimutale*: misura della direzione azimutale;
- *angolo zenitale*: misura dell'angolo zenitale;
- *distanza inclinata*: misura della distanza inclinata;
- *altezza mira*: misura dell'altezza della mira;
- *materializzazione del punto*: descrizione della materializzazione del punto.

Baseline (8)

Contiene i dati che permettono di descrivere una baseline. E' composta dai seguenti campi: numero identificativo del punto finale della baseline;

- *tipo riga*: codice numerico identificativo del tipo di riga;
- *nome punto finale*: numero identificativo del punto finale della baseline;
- *componenti baseline*: componenti (ΔX, ΔY e ΔZ) della baseline;
- *parametri di precisione*: parametri statistici indicativi della precisione della misura delle tre componenti della baseline ottenuti mediante post-processing dei dati acquisiti durante la sessione di rilievo corrispondenti ai sei elementi distinti della matrice di varianza-covarianza oppure ai sei elementi distinti della matrice dei cofattori e dal valore dello rms, separati da virgole;
- *valore di DOP*: valore del GDOP o del PDOP rilevato sul punto iniziale della baseline;
- *altezza antenna*: misura dell'altezza del centro di fase dell'antenna;
- *materializzazione del punto*: descrizione della materializzazione del punto.

Tipo riga 3 *(9)*

Contiene i dati che permettono la descrizione di una poligonale. E' composta dai seguenti campi:

- *tipo riga*: codice numerico identificativo del tipo di riga;
- *numero vertici poligonale*: numero totale dei vertici che compongono la poligonale;
- *nome del vertice della poligonale*: numero identificativo del singolo vertice di poligonale.

Tipo riga 4

Allineamento base (10)

Contiene i dati che permettono la descrizione di un allineamento fra due punti. E' composta dai seguenti campi:

- *tipo riga*: codice numerico identificativo del tipo di riga;
- *nome punto iniziale allineamento*: numero identificativo del punto iniziale dell'allineamento;
- *nome punto orientamento allineamento*: numero identificativo del punto di orientamento dell'allineamento;
- *angolo di correzione*: misura dell'angolo di correzione arrotondato all'intero;
- *materializzazione punto iniziale*: descrizione della materializzazione del punto iniziale dell'allineamento.

Livellazione da un estremo (11)

Contiene i dati che permettono la descrizione di un punto in cui si fa stazione e rispetto al quale deve essere determinato il dislivello nel caso di livellazione da un estremo. E' composta dai seguenti campi:

- *tipo riga*: codice numerico identificativo del tipo di riga;
- *nome punto*: numero identificativo del punto;
- *altezza stazione*: misura dell'altezza strumentale;
- *materializzazione del punto*: descrizione della materializzazione del punto.

Livellazione dal mezzo (12)

Contiene i dati che permettono la descrizione di due punti fra cui deve essere determinato il dislivello nel caso di livellazione dal mezzo. E' composta dai seguenti campi:

- *tipo riga*: codice numerico identificativo del tipo di riga;
- *punto indietro*: numero identificativo del punto indietro;
- *punto avanti*: numero identificativo del punto avanti;
- *altezza mira indietro*: altezza della mira sul punto indietro;
- *altezza mira avanti*: altezza della mira sul punto avanti;
- *note di commento*: testo libero di commento.

Tipo riga 5

Allineamento (13)

Contiene i dati delle misure effettuate da uno dei due punti posto all'estremità di un allineamento verso un punto osservato. E' composta dai seguenti campi:

- *tipo riga*: codice numerico identificativo del tipo di riga;
- *nome punto osservato*: numero identificativo del punto osservato;
- *distanza progressiva dal punto iniziale dell'allineamento*: misura della distanza progressiva dal punto iniziale dell'allineamento;
- *squadro*: misura dello squadro;
- *materializzazione del punto*: descrizione della materializzazione del punto.

Livellazione (14)

Contiene i dati delle misure effettuate da un punto generatore di osservazioni verso un punto osservato nel caso di livellazioni. E' composta dai seguenti campi:

- *tipo riga*: codice numerico identificativo del tipo di riga;
- *nome punto osservato*: numero identificativo del punto osservato;
- *altezza mira punto osservato*: misura dell'altezza della mira sul punto osservato;
- *materializzazione del punto*: descrizione della materializzazione del punto.

Tipo riga 6

Commenti (15)

Contiene testo libero di commento ed è composta dai seguenti campi:

- *tipo riga*: codice numerico identificativo del tipo di riga;
- *note di commento*: testo libero di commento.

Informazioni GPS (16)

Contiene i dati caratteristici di una sessione di rilievo GPS e i dati descrittivi della strumentazione utilizzata. Deve seguire immediatamente la riga indicativa del Punto iniziale di Baseline ed è composta dai seguenti campi:

- *tipo riga*: codice numerico identificativo del tipo di riga;
- *tipo ricevitore*: specificazione del tipo di ricevitore;
- *data e ora inizio osservazioni*: data e ora di inizio acquisizione;
- *data e ora fine osservazioni* data e ora di fine acquisizione;
- *modalità di rilievo*: dichiarazione della metodologia di rilievo utilizzata;
- *valore di DOP*: valore del GDOP o del PDOP significativo ottenuto durante l'intera sessione di rilievo;

Tipo riga 7

Vettorizzazione oggetto del rilievo (17)

Contiene i dati che permettono la vettorizzazione della forma geometrica dell'oggetto del rilievo. E' composta dai seguenti campi:

- *tipo riga*: codice numerico identificativo del tipo di riga;
- *numero vertici del contorno*: numero totale dei vertici che compongono la geometria descritta;
- *elenco nomi vertici del contorno*: elenco dei numeri identificativi dei vertici che compongono la geometria descritta;
- *tipo linea*: tipo e colore della linea;
- *identificativo particella*: numero identificativo della particella cui si riferisce la geometria;
- *identificativo particella madre*: identificativo della particella originaria.

Punti isolati di importanza catastale (18)

Contiene i dati relativi ad un punto isolato di interesse catastale utilizzati nell'ambito del rilievo . E' composta dai seguenti campi:

- *tipo riga*: codice numerico identificativo del tipo di riga;
- *numero vertici*: numero totale dei punti;
- *nome vertice*: numero identificativo del punto;
- *codice vertice*: codice associato al punto.

Tipo riga 8

Punto fiduciale di inquadramento planimetrico (19)

Contiene i dati relativi ad un punto fiduciale utilizzato per l'inquadramento planimetrico del rilievo. E' composta dai seguenti campi:

- *tipo riga*: codice numerico identificativo del tipo di riga;
- *identificativo punto fiduciale*: codice alfanumerico identificativo del punto fiduciale;
- *coordinata Nord*: valore della coordinata Nord del punto;
- *coordinata Est*: valore della coordinata Est del punto;
- *attendibilità*: codice di attendibilità associato al punto;
- *note di commento*: testo libero di commento.

Punto di inquadramento planimetrico (20)

Contiene i dati relativi ad un punto utilizzato per l'inquadramento planimetrico del rilievo nel caso di tipo mappale successivo a tipo di frazionamento redatto ai sensi della Circolare 2/88. E' composta dai seguenti campi:

- *tipo riga*: codice numerico identificativo del tipo di riga;
- *identificativo punto utente*: identificativo che il punto di inquadramento assume nel libretto attuale;
- *coordinata Nord*: valore della coordinata Nord del punto;
- *coordinata Est*: valore della coordinata Est del punto;
- *attendibilità*: codice di attendibilità associato al punto;
- *note di commento*: testo libero di commento.

Punto di inquadramento altimetrico (21)

Contiene i dati relativi ad un punto fiduciale o ad un punto di quota nota utilizzato per l'inquadramento altimetrico del rilievo. E' composta dai seguenti campi:

- *tipo riga*: codice numerico identificativo del tipo di riga;
- *identificativo punto quota nota o fiduciale*: identificativo del punto di inquadramento (punto fiduciale o punto di quota nota);
- *quota*: valore della quota del punto;
- *attendibilità*: codice di attendibilità attribuito al punto;
- *note di commento*: testo libero di commento.

Punto di inquadramento per costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria (22)

Contiene i dati relativi ad un punto utilizzato per l'inquadramento planimetrico del rilievo di costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.M. 02/01/1998, n. 28. E' composta dai seguenti campi:

- *tipo riga*: codice numerico identificativo del tipo di riga;
- *identificativo vertice*: identificativo del punto di inquadramento;
- *coordinata Nord o X*: valore della coordinata Nord o valore della X del punto;
- *coordinata Est o Y*: valore della coordinata Est o valore della Y del punto;
- *note di commento*: testo libero di commento.

Tipo riga 9 *(23)*

Contiene i dati generali di carattere tecnico relativo al rilievo e al file Pregeo. E' composta dai seguenti campi:

- *tipo riga*: codice numerico identificativo del tipo di riga;
- *quota media*: valore della quota media della zona del rilievo, espressa in metri;
- *precisione lineare*: precisione lineare strumentazione tradizionale, espressa in millimetri;
- *precisione angolare*: precisione angolare strumentazione tradizionale, espressa in secondi centesimali;
- *est media*: valore, espresso in metri, della est media della zona del rilievo;
- *versione e tipo della procedura*: identificativo della versione della procedura informatica PREGEO e tipologia della procedura;
- *natura dell'atto*: specificazione del tipo di atto di aggiornamento ;
- *nota*: testo libero di commento.

Tipi di riga di informazione inclusi nella sezione Relazione Tecnica

Tipo riga 6

Riga di inizio sezione (24)

Riga standardizzata di apertura della sezione RELAZIONE TECNICA. E' composta dai seguenti campi:

- *tipo riga*: codice numerico identificativo del tipo di riga;
- *note di commento*: testo fisso "***** Relazione Tecnica *****".

Relazione tecnica (25)

Contiene testo libero di commento ed è composta dai seguenti campi:

- *tipo riga*: codice numerico identificativo del tipo di riga;
- *note di commento*: testo libero di commento.

Riga di fine sezione (26)

Riga standardizzata di apertura della sezione RELAZIONE TECNICA. E' composta dai seguenti campi:

- *tipo riga*: codice numerico identificativo del tipo di riga;
- *note di commento*: testo fisso "***** Fine Relazione *****".

Tipi di riga di informazione inclusi nella sezione Modello Censuario

Tipo riga 6

Riga di inizio sezione (27)

Riga standardizzata di apertura della sezione MODELLO CENSUARIO. E' composta dai seguenti campi:

- *tipo riga*: codice numerico identificativo del tipo di riga;
- *note di commento*: testo fisso "Dati per aggiornare il D.B. Censuario".

Tipo schema (28)

Contiene i dati necessari ad individuare il tipo di schema utilizzato per descrivere le operazioni censuarie da compiere sulle particelle oggetto dell'atto di aggiornamento. E' composta dai seguenti campi:

- *tipo riga*: codice numerico identificativo del tipo di riga;
- *tipo schema censuario*: indicazione del tipo di schema censuario;
- *numero righe schema*: numero totale di righe che compongono il singolo schema censuario utilizzato.

Schema censuario frazionamento (29)

Contiene i dati censuari della particella originaria e quelli necessari a descrivere le operazioni censuarie da compiere sulle particelle oggetto dell'atto di aggiornamento. E' composta dai seguenti campi:

- *tipo riga*: codice numerico identificativo del tipo di riga;
- *operazione*: tipo di operazione da effettuare sulla particella;
- *principale*: identificativo della particella;
- *subalterno*: identificativo del subalterno della particella;
- *provvisorio*: identificativo provvisorio attribuito alla particella di nuova costituzione;
- *definitivo*: identificativo definitivo da attribuire alla particella di nuova costituzione;

- *superficie*: superficie della particella;
- *natura*: indicazione della natura della superficie;
- *lotto provvisorio*: identificativo provvisorio di lotto di nuova costituzione;
- *lotto definitivo*: identificativo definitivo di lotto di nuova costituzione;
- *qualità*: qualità della particella;
- *classe*: classe della particella

Schema censuario mappale (30)

Contiene i dati censuari della particella originaria e quelli necessari a descrivere le operazioni censuarie da compiere sulle particelle oggetto dell'atto di aggiornamento. E' composta dai seguenti campi:

- *tipo riga*: codice numerico identificativo del tipo di riga;
- *operazione*: tipo di operazione da effettuare sulla particella;
- *principale*: identificativo della particella;
- *subalterno*: identificativo del subalterno della particella;
- *provvisorio*: identificativo provvisorio attribuito alla particella di nuova costituzione;
- *definitivo*: identificativo definitivo da attribuire alla particella di nuova costituzione;
- *superficie*: superficie della particella;
- *natura*: indicazione della natura della superficie;
- *lotto provvisorio*: identificativo provvisorio di lotto di nuova costituzione;
- *lotto definitivo*: identificativo definitivo di lotto di nuova costituzione;
- *qualità*: qualità della particella;
- *classe*: classe della particella

Schema censuario ausiliario (31)

Contiene i dati censuari della particella originaria e quelli necessari a descrivere le operazioni censuarie da compiere sulle particelle oggetto dell'atto di aggiornamento. E' composta dai seguenti campi:

- *tipo riga*: codice numerico identificativo del tipo di riga;
- *operazione*: tipo di operazione da effettuare sulla particella;
- *principale*: identificativo della particella;
- *subalterno*: identificativo del subalterno della particella;
- *provvisorio*: identificativo provvisorio attribuito alla particella di nuova costituzione;
- *definitivo*: identificativo definitivo da attribuire alla particella di nuova costituzione;
- *superficie*: superficie della particella;
- *natura*: indicazione della natura della superficie;
- *annotazione codice*: codice identificativo del tipo di annotazione;
- *annotazione numero*: numero della particella oggetto di annotazione;
- *qualità*: qualità della particella;

Tipi di riga di informazione inclusi nella sezione Proposta di Aggiornamento

Tipo riga 6 *(32)*

Contiene testo libero di commento ed è composta dai seguenti campi:

- *tipo riga*: codice numerico identificativo del tipo di riga;
- *note di commento*: testo libero di commento.

Tipo riga 7

Particella originaria (33)

Contiene i dati che permettono la vettorizzazione della forma geometrica di una particella originaria. E' composta dai seguenti campi:

- *tipo riga*: codice numerico identificativo del tipo di riga;
- *numero vertici del poligono*: numero totale dei vertici che compongono il contorno della particella originaria;
- *elenco vertici del poligono*: elenco dei numeri identificativi dei vertici che compongono il contorno della particella originaria;
- *tipo linea*: tipo e colore della linea;
- *identificativo particella*: numero identificativo della particella cui si riferisce la geometria;
- *superficie poligono*: superficie cartografica della particella originaria.

Particella di nuova formazione (34)

Contiene i dati che permettono la vettorizzazione della forma geometrica di una particella. E' composta dai seguenti campi:

- *tipo riga*: codice numerico identificativo del tipo di riga;
- *numero vertici del poligono*: numero totale dei vertici che compongono il contorno della particella;
- *elenco vertici del poligono*: elenco dei numeri identificativi dei vertici che compongono il contorno della particella di nuova formazione;
- *tipo linea*: tipo e colore della linea;
- *codice area*: indicazione del tipo di area;
- *identificativo particella*: numero identificativo della particella cui si riferisce la geometria;
- *superficie poligono*: superficie della particella di nuova formazione o variata.

Tipo riga 8 *(35)*

Contiene i dati che permettono di individuare la posizione cartografica di un vertice di una particella. E' composta dai seguenti campi:

- *tipo riga*: codice numerico identificativo del tipo di riga;
- *vertice poligono*: identificativo del vertice;
- *coordinata Nord o X*: valore della coordinata Nord o valore della X del punto;
- *coordinata Est o Y*: valore della coordinata Est o valore della Y del punto.

SUB ALLEGATO 3

CARATTERISTICHE DEI DATI COMPLEMENTARI

Entità	*Dato*	*Formato*	*Lunghezza massima*	*Molteplicità*		*Descrizione*	*Note*
				numero	*condizione*		
Tecnico redattore	Numero iscrizione	numerico	10	1	per ogni atto di aggiornamento	numero d'iscrizione all'Albo Professionale del tecnico redattore	non ammessi caratteri alfabetici
	Codice fiscale	alfanumerico	16	1	per ogni atto di aggiornamento	codice fiscale del tecnico redattore	
Soggetto	Sottoscrittore	testo	120	1-n	per ogni atto di aggiornamento	Dati identificativi dei soggetti che sottoscrivono l'atto di aggiornamento	
	Dichiarato	testo	120	1-n	per ogni particella	dati dei soggetti che compongono la ditta dichiarata nel caso di non allineamento con la ditta iscritta in Catasto	persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale persone giuridiche: denominazione, indirizzo sede, codice fiscale
Ditta	Situazione ditta	numerico	1	1	per ogni particella	dichiarazione della condizione di allineamento fra ditta dichiarante e ditta iscritta in Catasto	0 = ditta allineata 1 = ditta non allineata è sempre impostato a 1 se sono presenti soggetti dichiarati
	Causale disallineamento	numerico	1	1	per ogni particella con ditta non allineata	motivazione del disallineamento fra ditta dichiarante e ditta iscritta in Catasto	1 = incompletezza dati soggetti ditta 2 = mancata o errata registrazione voltura/e 3 = assenza titolo legale
	Volture pregresse	testo	100	1	per ogni particella con ditta non allineata con causale = 2	indicazione degli estremi della/e voltura/e da registrare o registrata con errore dell'Ufficio	indicare numero di protocollo e data di presentazione della/e voltura/e
	Informazioni complementari	testo	100	1	per ogni particella con ditta non allineata con causale = 1 o 3	informazioni complementari a supporto della condizione di disallineamento	

Entità	*Dato*	*Formato*	*Lunghezza massima*	*Molteplicità*		*Descrizione*	*Note*
				numero	*condizione*		
	Numeratore quota di possesso	numerico	4	1	per ciascun soggetto dichiarato	numeratore della frazione che esprime la quota di diritto reale posseduta da ciascuno dei soggetti componenti la ditta dichiarata	sono ammessi solo numeri interi
	Denominatore quota di possesso	numerico	4	1	per ciascun soggetto dichiarato	denominatore della frazione che esprime la quota di diritto reale posseduta da ciascuno dei soggetti componenti la ditta dichiarata	sono ammessi solo numeri interi
	Diritto	testo	38	1	per ciascun soggetto dichiarato	diritto reale di godimento del bene da parte del singolo soggetto componente la ditta dichiarata	
Lettera d'incarico	Presenza lettera incarico	numerico	1	1	per ogni atto di aggiornamento	indicazione della presenza di una o più lettere d'incarico	0 = no 1 = si
	Tipo lettera incarico	numerico	1	1	per ogni atto di aggiornamento	indicazione del tipo di lettera d'incarico	1 = procedimento d'ufficio 2 = sottoscrizione di tutti i titolari 3 = mancata sottoscrizione e/o conferimento incarico
	Delega rappresentanza	numerico	1	1	per ogni atto di aggiornamento	indicazione del conferimento al tecnico della delega alla rappresentanza nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria	0 = assenza di delega 1 = presenza di delega
	Numero lettere incarico	numerico	4	1	per ogni atto di aggiornamento	numero totale delle lettere d'incarico associate all'atto di aggiornamento	sono ammessi solo numeri interi
Dati censuari	Informazioni complementari	testo	80	1	per ogni atto di aggiornamento	informazioni complementari a supporto delle operazioni da compiere sui dati censuari	
Estratto mappa rilasciato dall'ufficio	Ufficio emittente	testo	100	1	per ogni atto di aggiornamento	denominazione dell'ufficio che ha rilasciato l'estratto mappa	questo dato e quelli seguenti non sono presenti nel caso di estratto di mappa autoallestito
	Protocollo	alfanumerico	14	1	per ogni atto di aggiornamento	numero di protocollo dell'estratto di mappa	è quello contenuto nella riga 0 (zero) del file alfanumerico (.emp) rilasciato dall'ufficio
	Data	data	10	1	per ogni atto di aggiornamento	data di rilascio dell'estratto di mappa	formato: gg/mm/aaaa
	Codice riscontro	numerico		1	per ogni atto di aggiornamento	codice di riscontro dell'estratto di mappa	

06A01988

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 14 febbraio 2006.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, ed in particolare l'art. 38, relativamente alle modifiche allo Statuto medesimo;

Preso atto dei pareri espressi dal consiglio degli studenti, adunanza del 16 novembre 2005, e dal consiglio delle strutture scientifiche, adunanza del 18 novembre 2005;

Vista la deliberazione del senato accademico di data 13 dicembre 2005, con cui, acquisito il parere conforme del Consiglio di amministrazione, adunanza del 30 novembre 2005, è stata approvata la modificazione dell'art. 7, comma 1 dello statuto dell'Università degli studi di Trieste, relativo all'elezione del Rettore;

Vista la nota rettorale del 23 dicembre 2005, prot. n. 37750, di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - MIUR, delle deliberazioni del senato accademico del 13 dicembre 2005 e del consiglio di amministrazione del 30 novembre 2005 di approvazione della succitata modifica;

Preso atto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - MIUR, con nota di data 3 febbraio 2006, prot. n. 5086, non ha espresso alcun rilievo in merito alla succitata modificazione;

Ritenuto che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modificazione dello statuto dell'Università degli studi di Trieste;

Decreta:

1. È approvata la modifica all'art. 7, comma 1, dello Statuto dell'Università degli studi di Trieste, che pertanto viene riformulato come segue:

«Art. 7, comma 1 – Il Rettore / Elezione

"1. Il Rettore è eletto fra i professori ordinari e straordinari, a tempo pieno, dell'Università da un corpo elettorale composto da tutti i professori ordinari, straordinari e associati, da tutti i ricercatori; dai componenti del Consiglio degli studenti; da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo computata nella misura del dieci per cento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, da individuare mediante apposito procedimento elettorale"».

2. La summenzionata modifica allo statuto dell'Università degli studi di Trieste entra in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione del presente decreto.

3. Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - MIUR, per conoscenza.

Trieste, 14 febbraio 2006

Il rettore: ROMEO

06A01987

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 271, recante: «Proroga di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile».

Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 271, recante: «Proroga di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembe 2005.

Si comunica che, a decorrere dal 1º marzo 2006, le disposizioni del predetto decreto-legge sono state recepite dall'art. 39-*quater* della legge 23 febbraio 2006, n. 51, concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.», pubblicata nel supplemento ordinario n. 47/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - *n. 49 del 28 febbraio 2006.*

06A02021

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 di un Istituto idoneo a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.

Con decreto dirigenziale 15 febbraio 2005 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica: Istituto international biligual school of provence-Francia.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

06A01956

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Approvazione dello statuto dell'Ente nazionale risi di Milano

Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 1° febbraio 2006, è approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale risi di Milano.

06A01955

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 23 febbraio 2006

Dollaro USA	1,1957
Yen	139,88
Lira cipriota	0,5747
Corona ceca	28,405
Corona danese	7,4610
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68185
Fiorino ungherese	253,06
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7928
Corona svedese	9,4103
Tallero sloveno	239,50
Corona slovacca	37,320
Franco svizzero	1,5587
Corona islandese	79,32
Corona norvegese	8,0460
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3120
Nuovo leu romeno	3,5065
Rublo russo	33,7180
Nuova lira turca	1,5765
Dollaro australiano	1,6120
Dollaro canadese	1,3718
Yuan cinese	9,6242
Dollaro di Hong Kong	9,2775
Rupia indonesiana	11078,16
Won sudcoreano	1154,50
Ringgit malese	4,4420
Dollaro neozelandese	1,8060
Peso filippino	61,734
Dollaro di Singapore	1,9416
Baht tailandese	47,017
Rand sudafricano	7,2626

Cambi del giorno 24 febbraio 2006

Dollaro USA	1,1896
Yen	139,11
Lira cipriota	0,5747
Corona ceca	28,360
Corona danese	7,4604
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68030
Fiorino ungherese	252,77
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7850
Corona svedese	9,4200
Tallero sloveno	239,49
Corona slovacca	37,285
Franco svizzero	1,5602
Corona islandese	78,82
Corona norvegese	8,0465
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3098
Nuovo leu romeno	3,5053
Rublo russo	33,5320
Nuova lira turca	1,5724
Dollaro australiano	1,6062
Dollaro canadese	1,3715
Yuan cinese	9,5682
Dollaro di Hong Kong	9,2302
Rupia indonesiana	11054,36
Won sudcoreano	1149,63
Ringgit malese	4,4188
Dollaro neozelandese	1,7949
Peso filippino	62,038
Dollaro di Singapore	1,9323
Baht tailandese	46,852
Rand sudafricano	7,2830

Cambi del giorno 27 febbraio 2006

Dollaro USA	1,1852
Yen	137,77
Lira cipriota	0,5747
Corona ceca	28,340
Corona danese	7,4598
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68105
Fiorino ungherese	252,50
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7680
Corona svedese	9,4440
Tallero sloveno	239,51
Corona slovacca	37,271
Franco svizzero	1,5637
Corona islandese	78,62
Corona norvegese	8,0265
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3150
Nuovo leu romeno	3,4995
Rublo russo	33,3360
Nuova lira turca	1,5610
Dollaro australiano	1,6072
Dollaro canadese	1,3590
Yuan cinese	9,5314
Dollaro di Hong Kong	9,1957
Rupia indonesiana	10945,32
Won sudcoreano	1148,28
Ringgit malese	4,4009
Dollaro neozelandese	1,7984
Peso filippino	61,583
Dollaro di Singapore	1,9234
Baht tailandese	46,517
Rand sudafricano	7,2971

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A02116-02117-02118

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 98 adottata in data 27 maggio 2005 dalla Cassa nazionale del notariato.

Con ministeriale n. 24/IX/0002840/NOT-L-26 del 10 febbraio 2006 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 98/2005 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 27 maggio 2005, concernente l'aumento, a far data dal 1° luglio 2005, degli importi delle pensioni agli assistiti, di un'ulteriore percentuale del 2%, oltre all'adeguamento Istat, pari al 2%, per realizzare il programmato aumento del 4% per l'anno 2005.

06A01982

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 32 adottata in data 19 giugno 2005 dall'ONAOSI

Con ministeriale n. 24/IX/0002506/OSI-L-21 del 6 febbraio 2006 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 32 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ONAOSI in data 19 giugno 2005, con la quale si è inteso esonerare totalmente dalla contribuzione, a decorrere dal 1° agosto 2003, i sanitari che versano in stato di inabilità permanente totale o invalidità civile al 100% oltre ad esonerare dal pagamento della quota per anni 2003 e 2004 quei sanitari che risultino aver contribuito per un minimo di trent'anni e che abbiano compiuto 67 anni, rispettivamente alla data del 31 dicembre 2002 e del 31 dicembre 2003.

06A01983

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 163 adottata in data 15 ottobre 2005 dall'ONAOSI

Con ministeriale n. 24/IX/0002339/OSI-L-25 del 3 febbraio 2006 è stata approvata con condizione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 163 adottata dalla giunta esecutiva dell'ONAOSI in data 15 ottobre 2005, concernente il testo unico «Contributi in danaro agli studenti universitari ospiti nelle strutture ONAOSI».

06A01984

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 6 adottata in data 30 novembre 2005 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF).

Con ministeriale n. 24/IX/0002869/FAR-L-54 del 10 febbraio 2006 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 6, assunta dal Consiglio nazionale dell'ENPAF in data 30 novembre 2005, concernente la determinazione per l'anno 2006, della quota di contribuzione assistenziale.

06A01985

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 71 del 6 febbraio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale n. 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in ss. 156 km 50 - 04010 Borgo San Michele - Latina.

Medicinale: ISAIRON.

Confezione:

A.I.C. n. 023584016 - 40 capsule 300 mg;

A.I.C. n. 023584030 - BB 24 buste 150 mg (sospesa).

Medicinale: REOMAX.

Confezione :

A.I.C. n. 021033016 - 20 compresse 50 mg;

A.I.C. n. 021033028 - IV 1 fiala 20 ml 50 mg.

Medicinale: TENITRAN.

Confezione :

A.I.C. n. 021164013 - 50 compresse 2,5 mg (sospesa);

A.I.C. n. 021164025 - 50 compresse 10 mg.

Medicinale: TUSSOLVINA.

Confezione:

A.I.C. n. 028621011 - gocce 1% flacone 30 ml;

A.I.C. n. 028621023 - sciroppo 0,1% flacone 200 ml.

Sono ora trasferite alla società: Marvecspharma Services S.r.l. (codice fiscale n. 02919050969) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati, 16 - 20124 Milano.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02010

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Liotixil»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 117 del 10 febbraio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pulitzer Italiana S.r.l. (codice fiscale 03589790587) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

Medicinale: LIOTIXIL.

Confezione A.I.C.:

n. 036545010 «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3 ml;

n. 036545022 «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,5 ml;

n. 036545034 «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml;

n. 036545046 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino.

È ora trasferita alla società: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l. (codice fiscale 08205300588) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6 - 20136 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02000

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Egerian»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 118 del 10 febbraio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l. (codice fiscale 08205300588) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6 - 20136 Milano.

Medicinale: EGERIAN.

Confezione A.I.C. n. 036352021 - «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g.

È ora trasferita alla società: A.G.I.P.S. farmaceutici S.r.l. (codice fiscale 00395750102) con sede legale e domicilio fiscale in via Amendola, 4 - 16035 Rapallo (Genova).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02001

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amiodarone RK».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 119 del 10 febbraio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società ErreKappa Euroterapici S.p.a. (codice fiscale 09674060158), con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti, 1/A - 20129 Milano.

Medicinale: AMIODARONE RK.

Confezione - A.I.C. n. 035729019 «200 mg compresse» - 20 compresse.

È ora trasferita alla società Ratiopharm Italia S.r.l. (codice fiscale n. 12582960154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Monza, 270 - 20128 Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale: da Amiodarone RK a Amiodarone Ratiopharm Italia.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02009

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Axilium»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 120 del 10 febbraio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pulitzer Italiana S.r.l. (codice fiscale 03589790587) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

Medicinale: AXILIUM.

Confezione A.I.C. n. 036149019 «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

È ora trasferita alla società: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l. (codice fiscale 08205300588) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6 - 20136 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02002

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo IG Farmaceutici».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 121 del 10 febbraio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe (codice fiscale RNNGP-P56A04D414M) con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza).

Medicinale: ATENOLOLO IG FARMACEUTICI.

Confezione A.I.C. n. 036542013 «100 mg compresse» 42 compresse divisibili.

È ora trasferita alla società: Almus S.r.l. (codice fiscale 01575150998) con sede legale e domicilio fiscale in via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova.

Con conseguente variazione della denominazione medicinale: da Atenololo Ig Farmaceutici a Atenololo Almus.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02005

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Idealid»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 122 del 10 febbraio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Alterna Farmaceutici S.r.l. (codice fiscale 12458570152) con sede legale e domicilio fiscale in via dei Pestagalli Pietro e Giuseppe, 7 - 20138 Milano.

Medicinale: IDEALID.

Confezioni:

A.I.C. n. 034200016 «100 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 034200028 «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine.

È ora trasferita alla società: Almus S.r.l. (codice fiscale 01575150998) con sede legale e domicilio fiscale in via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02003

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gliclazide Sigma Tau Generics».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 123 del 10 febbraio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sigma Tau Generics S.p.a. (codice fiscale 08065951009) con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina, km 30,400 - 00040 Pomezia (Roma).

Medicinale: GLICLAZIDE SIGMA TAU GENERICS.

Confezione A.I.C. n. 036245013 «80 mg compresse» 40 compresse divisibili.

È ora trasferita alla società: Almus S.r.l. (codice fiscale 01575150998) con sede legale e domicilio fiscale in via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova.

Con conseguente variazione della denominazione medicinale: da Gliclazide Sigma Tau Generics a Gliclazide Almus.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02004

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citalopram Bruni».

Estratto determinazione n. 124 del 10 febbraio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmaceutici Bruni S.n.c. (codice fiscale 02656370828), con sede legale e domicilio fiscale in corso Basilica Soluntina, 67 - 90017 Santa Flavia (Palermo), Italia.

Medicinale: CITALOPRAM BRUNI.

Confezione - A.I.C. n. 036039016 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

È ora trasferita alla società Sandoz GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in Biochemiestrasse, 10 - 6250 Kundl, Austria.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale: da Citalopram Bruni a Citalopram Sandoz GMBH.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02008

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Indobufene Pharmeg».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 125 del 10 febbraio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmeg S.r.l. (codice fiscale 01572000766) con sede legale e domicilio fiscale in via dei Giardini, 34 - 85033 Episcopia (Potenza).

Medicinale: INDOBUFENE PHARMEG.

Confezione: A.I.C. n. 036762019 «200 mg compresse» 30 compresse divisibili.

È ora trasferita alla società: Almus S.r.l. (codice fiscale 01575150998) con sede legale e domicilio fiscale in via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova.

Con conseguente variazione della denominazione medicinale in Indobufene Almus.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02006

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Permod»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 126 del 10 febbraio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Francia aarmaceutici Industria Farmaco Biologica S.r.l. (codice fiscale 00798630158) con sede legale e domicilio fiscale in via dei Pestagalli, 7 - 20138 Milano.

Specialità medicinale: PERMOD.

Confezione: A.I.C. n. 036322016 «10 mg compresse» 30 compresse.

È ora trasferita alla società: Almus S.r.l. (codice fiscale 01575150998) con sede legale e domicilio fiscale in via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01999

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftriaxone Get».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 127 del 10 febbraio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Get S.r.l. (codice fiscale 00829030089) con sede legale e domicilio fiscale in via Dante Alighieri, 73 - 18038 Sanremo (Imperia).

Specialità medicinale. CEFTRIAXONE GET.

Confezioni A.I.C.:

n. 036065011 «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente da 2 ml;

n. 036065023 «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 2 ml;

n. 036065035 «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml;

n. 036065047 «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 10 ml;

n. 036065050 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere.

È ora trasferita alla società: Almus S.r.l. (codice fiscale 01575150998) con sede legale e domicilio fiscale in via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova.

Con conseguente variazione della denominazione medicinale da Ceftriaxone Get a Ceftriaxone Almus.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02007

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nemalin»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 132 del 13 febbraio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pulitzer Italiana S.r.l. (codice fiscale 03589790587) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

Specialità medicinale: NEMALIN.

Confezione A.I.C. n. 036357022 «0,1% crema» tubo 30 g.

È ora trasferita alla società: Valetudo S.r.l. (codice fiscale 00978150167) con sede legale e domicilio fiscale in via Ghiaie, 6 - 24030 Presezzo (Bergamo).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01998

Rettifica all'estratto della determinazione A.I.C./N n. 672 del 14 dicembre 2005, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Calcitriolo Get"».

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 81 del 9 febbraio 2006

Titolare A.I.C.: Get S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Dante Alighieri, 73 - 18038 Sanremo (Imperia) Italia, codice fiscale n. 00829030089.

Medicinale: CALCITRIOLO GET.

Variazione A.I.C.: richiesta di rettifica.

Visti gli atti d'ufficio, alla determinazione A.I.C./n. 672 del 14 dicembre 2005, concernente l'autorizzazione del medicinale «Calcitriolo Get», nelle forme e confezioni: «0,25 microgrammi capsule molli» 30 capsule e «0,50 microgrammi capsule molli» 30 capsule, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 2006, è apportata la seguente modifica:

alla pag. 41, seconda colonna, il paragrafo «Classificazione ai fini della fornitura» è rettificato da:

confezione - A.I.C. n. 035237015 - «0,25 microgrammi capsule molli» 30 capsule - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione - A.I.C. n. 035237027 - «0,50 microgrammi capsule molli» 30 capsule - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

a:

confezione - A.I.C. n. 035238017 - «0,25 microgrammi capsule molli» 30 capsule - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione - A.I.C. n. 035238029 - «0,50 microgrammi capsule molli» 30 capsule - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02012

Rettifica dell'estratto della determinazione A.I.C./N n. 805 del 19 ottobre 2005, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Gabapentina Molteni"».

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 101 del 9 febbraio 2006

Titolare A.I.C.: L. Molteni e C. dei F.lli Alitti Società di esercizio S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in strada statale 67 - Tosco Romagnola - 50018 frazione Granatieri - Scandicci (Firenze) codice fiscale n. 01286700487.

Medicinale: GABAPENTIN MOLTENI.

Variazione A.I.C.: rettifica decreto A.I.C. n. 805 del 19 ottobre 2005.

Visti gli atti di ufficio, alla determinazione A.I.C. n. 805 del 19 ottobre 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 4 novembre 2005, pag. 86, è apportata la seguente modifica: la denominazione del medicinale è rettificata da: Gabapentina Molteni a: Gabapentin Molteni.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02011

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicato di rettifica relativo al conferimento di onoreficenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»

Nell'estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* - n. 38 del 15 febbraio 2006 - serie generale - alla pag. 19, prima colonna, quintultimo rigo, (elenco Commendatori della Presidenza del Consiglio dei Ministri insigniti con decreti in in data 27 dicembre 2005), dove è scritto «*Sig.*», leggasi «*Dott.*».

06A01976

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale per cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva del fabbricato rurale, in contrada Marguglia del comune di Ruvo di Puglia.

La Giunta della Regione Puglia con atto n. 56 del 1º febbraio 2006 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il progetto relativo al recupero funzionale del complesso edilizio rurale, in ditta Cesareo Nicola e Campanale Rosa, da destinare a struttura ricettiva albergo adottato dal Consiglio comunale di Ruvo di Puglia con delibera n. 11 del 22 marzo 2005, in variante al piano regolatore generale vigente, ai sensi della L.R. n. 20/1998.

06A01957

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 26 febbraio 2006, n. 50, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2002». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2006).

La data della legge citata in epigrafe, riportata prima del titolo, sia nel sommario che alla pag. 4, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, invece di: «Legge *26* febbraio 2006», deve intendersi così rettificata: «Legge *6* febbraio 2006».

06A02071

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601050/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00